

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 62

Anno 42

6 giugno 2011

N. 84

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI,
DEGLI STATUTI DEI COMUNI DI

RAVENNA (RA) , SANTA SOFIA (FC)

COMUNE DI RAVENNA

Statuto del Comune di Ravenna

Statuto del Comune di Ravenna approvato con deliberazione del Consiglio comunale del 14/3/2011, n. 49/28762.

IL SEGRETARIO GENERALE

Paolo Neri

**Titolo I -
PRINCIPI GENERALI**

ART. 1 - Il comune

1. Il comune di Ravenna, ente locale autonomo entro l'unità della Repubblica, rappresenta la comunità ravennate.
2. La sede comunale è in Ravenna, piazza del Popolo n. 1.
3. Gli organi del comune possono riunirsi anche in sedi diverse.
4. Il gonfalone e lo stemma del comune di Ravenna sono quelli storici: due campi oro e rosso, contenenti due leoni dell'un colore nell'altro - controrampanti e affrontati ad un pino verde fruttato d'oro, sradicato e posto nella partizione.
5. La città di Ravenna è decorata di croce al merito di guerra e di medaglia d'oro al valore militare per il contributo alla lotta di liberazione.
6. Patrono della città di Ravenna è S. Apollinare, la cui festività ricorre il 23 luglio.

ART. 2 - Principi fondamentali e finalità

1. Il comune esercita le funzioni amministrative attribuite dalle leggi dello Stato e della regione Emilia Romagna secondo il principio di sussidiarietà, attuando forme di gestione dei servizi su base territoriale e di cooperazione con la provincia di Ravenna, con altri comuni ed enti pubblici.
2. Il comune pone a fondamento delle proprie attività i principi contenuti nella Costituzione repubblicana e i valori della libertà, della solidarietà sociale, dell'uguaglianza e della pari dignità di tutti i cittadini e del rapporto democratico con gli stessi, anche attraverso adeguati strumenti di informazione, collaborazione, partecipazione e trasparenza.
3. Il comune garantisce e promuove i valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento alla tutela della vita, della persona e della famiglia.
4. Il Comune garantisce e promuove le pari opportunità tra le donne e gli uomini, rimuovendo gli ostacoli che, di fatto, impediscono alle donne la piena realizzazione e l'attiva partecipazione culturale, sociale, lavorativa e politica nell'Amministrazione e nella città.

A questo fine:

- a) assicura la presenza di entrambi i sessi nella Giunta Comunale e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende e istituzioni da esso dipendenti, nel rispetto di quanto stabilito nella normativa;
 - b) favorisce la creazione di strumenti di aggregazione, di attenzione alla vita delle donne ed in particolare all'organizzazione urbana, all'armonizzazione dei tempi di vita, di lavoro e di conciliazione con le esigenze della vita familiare;
 - c) promuove la valorizzazione del lavoro di cura nella famiglia e la condivisione delle responsabilità familiari tra uomini e donne;
 - d) si impegna a neutralizzare e a prevenire pregiudizi, azioni, utilizzo di espressioni verbali e di immagini lesive del rispetto della persona, nonché il perpetuarsi di stereotipi che non riconoscono la parità fra i sessi e l'uguale dignità fra i generi;
 - e) persegue l'obiettivo di contrastare fenomeni di violenza alle donne assicurando, per quanto di competenza, il sostegno e la tutela delle vittime, con possibilità di costituirsi parte civile.
5. Il Comune orienta la sua azione ai valori della partecipazione, della solidarietà e garantisce ai cittadini pari dignità e diritti nella società e nel lavoro, operando per impedire qualsiasi forma di discriminazione legata al genere, all'orientamento sessuale, all'etnia, alla lingua, alla religione, alla disabilità, all'età, al fine di tutelare il rispetto della persona, sia adulta che minore, con possibilità di costituirsi parte civile.
 6. Il comune ha la rappresentanza generale degli interessi della comunità ravennate, di cui concorre a realizzare lo sviluppo civile, sociale, economico e culturale.
 7. A tali fini, promuovendo anche la partecipazione dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, assume e sostiene le iniziative tese a:
 - proteggere e valorizzare il patrimonio storico, artistico e culturale della città e del territorio;
 - proteggere e valorizzare il territorio comunale e il suo caratteristico ambiente naturale di valli, di pinete e di marine;

- valorizzare il porto, in funzione dell'economia locale, dei trasporti e delle comunicazioni in una prospettiva nazionale ed internazionale;
- offrire, nel segno della propria vocazione, la migliore ospitalità ed accoglienza, con adeguati servizi e strutture, a quanti per turismo, per lavoro, per studio, transitano o permangono nel comune di Ravenna;
- perseguire un rapporto equilibrato tra città e forese, tramite una pari qualità e dignità della vita civile e una adeguata dotazione di servizi e strutture;
- promuovere le più ampie iniziative in materia di assistenza, integrazione e diritti delle persone in condizione di handicap o disagio fisico e/o sociale, disciplinando l'organizzazione di propri servizi e le modalità di coordinamento con gli altri soggetti operanti in questo ambito;
- rafforzare i vincoli di solidarietà esistenti nella popolazione ravennate e affrontare i problemi di integrazione secondo i principi della tolleranza e della pari dignità;
- promuovere lo sviluppo economico locale nella prospettiva di una più alta qualità di vita sociale, culturale ed ambientale, sostenendo, in particolare, una vocazione agricola innovativa, un insediamento industriale diversificato, uno sviluppo delle attività commerciali, artigianali e turistiche e le nuove propensioni del settore terziario;
- promuovere e sviluppare le iniziative economiche pubbliche, private, cooperative e dell'associazionismo imprenditoriale, per favorire l'occupazione e il benessere della popolazione;
- favorire la funzione sociale della cooperazione, riconoscendone i valori di innovazione e di solidarietà;
- sviluppare, sostenere e consolidare le attività e i servizi educativi, sociali, formativi, culturali, sportivi e ricreativi, promuovendo le più ampie collaborazioni con gli enti pubblici, i privati, le associazioni, il volontariato organizzato e individuale e le fondazioni, anche tramite il comando di personale del comune, con oneri a loro carico;
- promuovere la diffusione e la qualificazione dell'istruzione e sostenere la crescita del polo universitario;
- consolidare ed estendere il patrimonio dei valori di libertà, di democrazia e di pace in cui Ravenna si è distinta nel Risorgimento e nella Resistenza;
- perseguire il riconoscimento e l'affermazione dei caratteri originali per storia, cultura e tradizione della Romagna e delle sue esigenze di piena valorizzazione economico-sociale;
- partecipare alle associazioni nazionali ed internazionali degli enti locali, promuovendo rapporti e forme di collaborazione con enti locali di altri paesi, anche al fine di cooperare alla costruzione dell'unione europea e al superamento di barriere tra popoli e culture.

ART. 3 - Forme di garanzie per i cittadini dell'Unione Europea e per gli stranieri

1. Al fine di garantire ai cittadini dell'Unione europea e agli stranieri regolarmente soggiornanti i diritti derivanti dai principi sanciti dalla legge, il comune riconosce le loro libere e democratiche forme associative, favorisce i rapporti con l'amministrazione e l'accesso ai pubblici servizi in condizioni di parità di trattamento con i cittadini italiani e può prevedere e disciplinare con apposito regolamento forme di consultazione ed organismi di partecipazione alla vita pubblica locale.

**Titolo II -
ORGANI DI GOVERNO**

ART. 4 - Organi

1. Sono organi di governo del comune: il sindaco, il consiglio comunale e la giunta comunale.

ART. 5 - Potestà regolamentare

1. Il comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e legislativi e nel rispetto del proprio statuto.
2. I regolamenti sono approvati dall'organo competente con la maggioranza assoluta dei propri componenti ed entrano in vigore alla esecutività dell'atto deliberativo che li approva, salva diversa previsione nell'atto deliberativo stesso.
3. Le deliberazioni che approvano i regolamenti non possono essere dichiarate immediatamente eseguibili.

ART. 6 - Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Adotta gli atti di sua competenza previsti dalla legge.
2. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza, legalità, imparzialità e corretta gestione amministrativa nell'esclusivo interesse della collettività locale.
3. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà e di civile convivenza.
4. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il consiglio può disporre, per il tramite delle commissioni consiliari competenti, consultazioni con le associazioni economiche, sindacali, culturali e di volontariato e con gli organi di partecipazione.
5. Gli atti fondamentali del consiglio comunale devono contenere l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, nonché la indicazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6. Nell'esercizio delle funzioni di controllo politico-amministrativo, il consiglio comunale può istituire commissioni d'indagine sul funzionamento dell'ente.
7. Il consiglio comunale ha autonomia funzionale e organizzativa; a tal fine viene dotato di propria struttura organizzativa, di attrezzature e risorse da gestire, nel rispetto della legge, nei modi e nelle forme stabilite col regolamento.
8. Il consiglio comunale può incaricare uno o più consiglieri a riferire su specifiche materie o argomenti in occasioni determinate e su mandato temporaneo, ed in tale ambito può attribuire ad una donna consigliere di riferire in materia di pari opportunità.
9. Il consiglio comunale delibera il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 7 - Competenze del consiglio comunale

1. Le materie di competenza del consiglio comunale sono quelle indicate dalla legge.
2. Le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo stabilite da legge, si esercitano su tutta l'attività dell'amministrazione comunale e su tutti gli atti dei propri organi. Tali funzioni si estendono anche ad enti, aziende e società in cui il comune è parte o ha la rappresentanza tramite il sindaco o persone dallo stesso nominate.
3. Nell'ambito della competenza attribuita dall'art. 42, comma 2, lettera b, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, riguardante i piani territoriali ed urbanistici, è da ricomprendere anche l'approvazione degli strumenti di attuazione del piano regolatore generale, così come previsti e disciplinati dalla legge, nel caso in cui gli stessi non si limitino a dare mera esecuzione a specifiche previsioni del piano regolatore generale, ma provvedano altresì alla definizione dell'assetto urbanistico di una zona o interessino rilevanti ambiti di valenza urbana territoriale, o siano in variante al piano regolatore generale. La individuazione più dettagliata degli strumenti urbanistici attuativi di competenza del consiglio comunale può essere effettuata con atto regolamentare o di indirizzo.

4. Le deliberazioni del consiglio comunale nelle materie di propria competenza che concretizzano un rapporto contrattuale dispongono anche dell'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

ART. 8 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali rappresentano la comunità ravennate ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I consiglieri, al fine di esercitare il proprio mandato, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:
 - a) iniziativa su tutti gli atti di competenza del consiglio;
 - b) presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni, ordini del giorno;
 - c) accesso come prevedono la legge e i regolamenti comunali;
 - d) ottenere dal presidente del consiglio un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;
 - e) ottenere l'assistenza, le risorse e i servizi necessari per l'espletamento della loro concreta attività.
3. I consiglieri comunali sono tenuti, così come gli assessori, a rendere pubblica la loro situazione patrimoniale.
4. Il deposito delle liste o delle candidature deve essere accompagnato dalla presentazione preventiva di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico a cura della segreteria generale tramite affissione all'albo pretorio del comune. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale i candidati risultati eletti dovranno presentare alla segreteria generale il rendiconto delle spese per la campagna elettorale. Tali documenti devono essere resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio e tramite pubblicazione per la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri, così come previsto dalla legislazione vigente.
5. I consiglieri comunali hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dalla legge, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. Tale gettone può essere trasformato in una indennità di funzione, sempre che tale regime di indennità comporti per il comune pari o minori oneri finanziari.

ART. 9 - Commissioni permanenti

1. Il consiglio comunale istituisce nel proprio seno commissioni permanenti per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza del consiglio.
2. Le commissioni esercitano le competenze loro attribuite anche in ordine all'attività svolta dalle aziende comunali e dagli enti dipendenti o partecipati dal comune.
3. Le commissioni hanno altresì funzioni consultive e propositive e sono composte da soli consiglieri comunali, con criteri idonei a garantire, a norma di regolamento, la proporzionalità e la rappresentanza di tutti i gruppi.
4. Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola, di proposta e di emendamento, al lavoro delle commissioni permanenti di cui non facciano parte.
5. Il numero, la composizione e le norme di funzionamento delle commissioni sono disciplinati dal regolamento del consiglio.
6. Lo stesso regolamento indicherà le materie da sottoporre all'esame preventivo delle commissioni.
7. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.
8. Le commissioni riferiscono al consiglio comunale nel termine massimo di venti giorni dall'assegnazione delle proposte, dopo di che l'argomento viene comunque iscritto all'ordine del giorno del consiglio comunale, salvo proroghe debitamente motivate.
9. Nei casi urgenti, a richiesta della giunta, sentita la conferenza dei capigruppo, il termine può essere abbreviato, secondo le modalità previste dal regolamento.
10. Alle commissioni può essere affidato, sentita la conferenza dei capigruppo, il compito di redigere il testo di provvedimenti, anche di natura regolamentare, che possono essere sottoposti alla votazione del consiglio.
11. Le commissioni hanno diritto di ottenere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco, degli assessori, dei dirigenti, delle aziende e degli enti collegati. Possono altresì invitare ai propri lavori persone esterne

all'amministrazione, la cui competenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.

12. Le commissioni possono tenere udienze conoscitive.

Art. 9 bis - Consiglieri aggiunti

1. I Consiglieri aggiunti sono eletti, nel numero di due, dai cittadini stranieri non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea o apolidi di cui all'art. 3.
2. Le elezioni, disciplinate dal "Testo unico contenente la disciplina degli istituti di partecipazione, del difensore civico, della Rappresentanza dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini stranieri extra UE o apolidi", sono indette - di norma - nell'anno di effettuazione delle elezioni del Consiglio Comunale.
3. I Consiglieri aggiunti, esercitando le funzioni riconosciute alla Rappresentanza dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini stranieri extra UE o apolidi, hanno facoltà • di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale, con diritto di parola e senza diritto di voto sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
4. Essi partecipano – senza diritto di voto- ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti ivi compresa la Commissione per le Pari Opportunità.
5. Il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale e il "Testo unico contenente la disciplina degli istituti di partecipazione, del difensore civico, della Rappresentanza dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini stranieri extra UE o apolidi", disciplinano le altre modalità di interazione dei Consiglieri aggiunti col Consiglio comunale.
6. Il "Testo unico contenente la disciplina degli istituti di partecipazione, del difensore civico, della Rappresentanza dei cittadini non italiani appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e dei cittadini stranieri extra UE o apolidi", può • prevedere l'erogazione, ai Consiglieri aggiunti, di un contributo per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

ART. 10 - Commissioni di controllo e di indagine

1. Il consiglio comunale può istituire con apposita deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio e su proposta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune, escludendo dal computo il sindaco, commissioni temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia o di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale. Dette commissioni sono composte solo dai consiglieri comunali, uno per ogni gruppo consiliare.
2. La presidenza di ciascuna commissione è attribuita a un consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
3. Il funzionamento, l'oggetto e la durata delle commissioni sono disciplinate con l'atto deliberativo che le istituisce.

ART. 11 - Commissioni speciali

1. Il consiglio comunale può istituire commissioni temporanee per analizzare, studiare e formulare pareri e proposte o riferire in merito ad un fatto od un accadimento di cui il consiglio comunale ha necessità di particolari conoscenze.
2. La composizione, il funzionamento, la disciplina dell'attività di tali commissioni è quella prevista per le commissioni permanenti.
3. Il consiglio comunale all'atto dell'istituzione di tali commissioni ne stabilisce l'oggetto, l'ambito di attività e la durata.

ART. 12 - Conferenza dei capigruppo consiliari

1. I consiglieri comunali si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto dal regolamento del consiglio comunale.

2. I capigruppo consiliari, il sindaco e il presidente del consiglio costituiscono un organismo denominato "conferenza dei capigruppo".
3. La conferenza è presieduta dal presidente del consiglio comunale o da chi legalmente lo sostituisce, essa programma le sedute del consiglio comunale e ne preordina i lavori.
4. Le altre competenze e le modalità funzionali della conferenza sono stabilite dall'apposito regolamento consiliare.
5. Il regolamento definisce anche gli strumenti per l'esercizio delle funzioni di maggioranza e di minoranza all'interno del consiglio comunale.
6. Ai gruppi consiliari sono attribuiti adeguati mezzi per operare.
7. Il regolamento stabilisce quali prerogative dei capigruppo sono riconosciute anche agli eletti in liste elettorali che non raggiungano il numero minimo per costituirsi in gruppo proprio.

ART. 13 - Decadenza

1. Decade il consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a cinque sedute consecutive del consiglio comunale. La decadenza è pronunciata dal consiglio su iniziativa del suo presidente.
2. La proposta di decadenza deve essere notificata ai consiglieri interessati almeno dieci giorni prima della seduta.
3. Il consigliere interessato può presentare giustificazioni scritte al presidente del consiglio comunale almeno due giorni prima della seduta consiliare in cui si tratterà della decadenza, in tal caso la procedura è interrotta.
4. Nel caso di pronuncia di decadenza di un consigliere, il consiglio comunale procede alla surrogazione nella prima seduta utile.

ART. 14 - Convocazione del consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale si riunisce in prima ed unica convocazione effettuata dal Presidente del Consiglio con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, da consegnare o trasmettere ai singoli consiglieri comunali, almeno 5 giorni prima della seduta.
2. Per gli oggetti urgenti, esplicitamente evidenziati, la convocazione avviene con avviso scritto da consegnare o trasmettere ai consiglieri almeno 24 ore prima della seduta.
3. La consegna o trasmissione dell'avviso di convocazione viene effettuata ad ogni consigliere comunale nei modi e nei termini stabiliti dal Regolamento.
4. Il deposito degli atti iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale avviene al momento dell'iscrizione.
5. Il presidente del consiglio è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni da trattare.

ART. 15 - Presidenza del consiglio comunale

1. Dopo la convalida degli eletti, il consiglio comunale procede alla elezione, nel proprio seno, del presidente del consiglio, nei termini previsti dalla legge. L'elezione avviene con votazione palese e con la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri assegnati al comune.
2. Nel caso in cui nella prima votazione non venga raggiunta tale maggioranza qualificata, si procede immediatamente ad una nuova votazione palese, nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
3. Se nessuno dei candidati risulterà eletto, si procederà ad una nuova votazione nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto un numero di voti pari alla maggioranza dei consiglieri presenti.
4. Con le medesime modalità sopra indicate si procede, con distinta votazione, alla elezione del vice presidente, che dovrà appartenere a diverso schieramento rispetto a quello a cui appartiene il presidente. Se nessuno dei candidati avrà raggiunto il quorum richiesto, si procede ad ulteriore votazione nella quale risulterà eletto il consigliere che avrà ottenuto un numero di voti pari ad almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune.
5. Il presidente e il vice presidente del consiglio comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata, per appello nominale, dai due terzi dei componenti del consiglio. Alla votazione non

partecipa il soggetto nei confronti del quale viene presentata la mozione.

6. La mozione deve essere motivata da violazione di leggi, di statuto o di regolamenti e sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune e viene messa in discussione non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
7. In caso di assenza o impedimento del presidente e del vice presidente, le funzioni sono svolte dal consigliere anziano.
8. Il presidente, in caso di morte, dimissioni o decadenza, viene surrogato nella prima seduta del consiglio immediatamente successiva all'evento.
9. Le prerogative del presidente del consiglio sono stabilite dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento consiliare.

ART. 16 - Adunanze consiliari

1. Il consiglio comunale è presieduto dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi legalmente lo sostituisce.
2. L'ordine dei lavori del consiglio è predisposto dal presidente o da chi ne fa le veci, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
3. Salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento, le sedute del consiglio sono pubbliche.
4. Per la validità delle sedute occorre la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati al comune, senza computare il sindaco.
5. La prima seduta del consiglio comunale è convocata dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione dei risultati elettorali; la seduta è presieduta dal consigliere anziano. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione, provvede in via sostitutiva il prefetto.
6. Il consigliere anziano presiede il consiglio fino alla nomina del presidente.
7. Nella prima seduta il consiglio comunale provvede alla verifica delle condizioni di eleggibilità e compatibilità previste dalla legge e alla convalida dei consiglieri; indi il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.
8. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.

ART. 17 - Linee programmatiche e programma di mandato

1. Entro il termine di giorni 30 decorrenti dalla seduta di insediamento, il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sulle quali si effettua dibattito senza espressione di voto.
2. Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione di cui al primo comma, la giunta comunale predispose e presenta al consiglio il programma di mandato contenente i programmi e i progetti, che traducono le linee programmatiche e gli indirizzi in obiettivi ed impegni operativi per la struttura tecnico-amministrativa.
3. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione del programma di mandato, proponendo le integrazioni e gli adeguamenti mediante presentazione di appositi emendamenti, con le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
4. Con cadenza annuale il consiglio comunale provvede a verificare l'attuazione del "programma di mandato", anche attraverso proposte di integrazione e di adeguamento, dopo l'accertamento del permanere degli equilibri generali del bilancio. Una seconda verifica annuale può essere effettuata su richiesta di almeno un quarto dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 18 - Poteri di iniziativa

1. L'iniziativa delle proposte da sottoporre all'esame del consiglio spetta alla giunta, al sindaco, alle commissioni consiliari e ai singoli consiglieri, oltre che ai consigli territoriali e ai cittadini, in conformità al presente statuto e secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare.
2. Alla giunta spetta in via esclusiva il compito di proporre al consiglio, per l'adozione, gli schemi dei bilanci

annuali e pluriennali e del conto consuntivo, nonché delle relazioni di accompagnamento.

3. Le proposte concernenti deliberazioni, aventi efficacia di atti amministrativi, sono presentate per iscritto e devono indicare i mezzi per far fronte alle spese eventualmente previste. Esse sono di norma assegnate all'esame della commissione consiliare competente e per essere sottoposte alla votazione del consiglio, devono essere accompagnate dai pareri e dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.

ART. 19 - Sindaco

1. Il sindaco è il capo dell'amministrazione comunale ed esercita tutte le funzioni attribuitegli dalla legge.
2. Egli è il rappresentante legale dell'Ente, anche in giudizio ed è l'organo responsabile dell'amministrazione.
3. In tale veste impartisce direttive al segretario comunale, al direttore e ai dirigenti, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali.
4. Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali.
5. Sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni statali attribuite al comune.
6. Egli ha inoltre competenza e potere di indirizzo, di vigilanza e di controllo sull'attività degli assessori, e delle strutture gestionali amministrative.
7. In particolare il sindaco:
 - dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune, nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
 - può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori;
 - può delegare ai dirigenti del comune il compimento di singoli atti;
 - indice i referendum previsti dal successivo articolo 50 e convoca i relativi comizi elettorali;
 - adotta le ordinanze nelle materie indicate nell'art.54 comma 1, lettera b del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge e le ordinanze ordinarie aventi contenuto generale ed astratto non rientranti nella competenza gestionale dei dirigenti;
 - adotta i provvedimenti cautelari a tutela degli interessi del comune e promuove le azioni possessorie che non siano di competenza dei dirigenti;
 - promuove la conclusione degli accordi di programma, ai sensi di legge.

ART. 20 - Vice sindaco

1. Il sindaco nomina fra gli assessori un vice sindaco, che lo sostituisce ad ogni effetto nella funzione, in caso di assenza o impedimento.
2. In assenza di entrambi, assume le funzioni l'assessore anziano di età.

ART. 21 - Giunta comunale

1. La giunta comunale è organo ausiliario del sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Essa è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a tredici unità.
3. Il sindaco determina con decreto il numero dei componenti della giunta comunale, sulla base delle proprie valutazioni politico-amministrative.
4. La giunta attua gli indirizzi generali del consiglio comunale e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.

ART. 22 - Attribuzioni della giunta comunale

1. La giunta collabora col sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali adottati dal consiglio comunale, orientando a tal fine l'azione degli apparati amministrativi; essa riferisce annualmente o quando lo ritenga necessario sulla propria attività al consiglio e quando lo richieda il consiglio stesso.
2. Il sindaco affida ai singoli assessori il compito politico di sovrintendere a determinati ambiti di amministrazione o a specifici progetti, al fine di dare impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dagli organi di governo del comune.

3. L'esercizio da parte degli assessori dei compiti loro attribuiti avviene nel rispetto delle competenze gestionali dei dirigenti e del carattere unitario della struttura organizzativa.
4. La giunta adotta gli atti di governo che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del consiglio e del sindaco. Fra tali atti rientrano quelli riguardanti la promozione e la resistenza in giudizio, nonché il potere di conciliare e di transigere una lite.
5. Le deliberazioni della giunta comunale nelle materie di propria competenza, che concretizzano un rapporto contrattuale, dispongono anche l'autorizzazione a contrattare con l'indicazione di tutti gli elementi prescritti dalla legge. Parimenti, le deliberazioni comportanti entrate o spese possono contenere l'accertamento di entrata o l'impegno di spesa ai sensi dell'ordinamento contabile.

ART. 23 - Funzionamento della giunta

1. La giunta comunale è convocata dal sindaco che stabilisce anche l'ordine del giorno delle sedute e i rispettivi relatori.
2. Le sedute non sono pubbliche e sono valide e atte a deliberare comunque con la metà dei componenti. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Il sindaco può ammettere alle sedute persone non appartenenti al collegio, durante la trattazione di specifici argomenti.
4. Alle sedute della giunta partecipa il segretario generale o, in caso di sua assenza o impedimento, il vice segretario. Il segretario ha compiti consultivi, referenti e di assistenza e redige il processo verbale della seduta con la collaborazione di personale dipendente.
5. L'ordine del giorno della giunta è pubblico.
6. La giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del sindaco o dei singoli assessori. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dai pareri previsti dalla legge.
7. La giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Le deliberazioni della giunta comunale sono assunte, di regola, con voto palese. Sono assunte a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando vengono effettuati apprezzamenti o valutazioni sulle qualità soggettive di una persona o sull'azione da questi svolta.
9. Le deliberazioni della giunta sono firmate dal sindaco e dal segretario generale. Esse vengono trasmesse ai capigruppo consiliari all'atto della pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 24 - Mozione di sfiducia

1. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 25 - Dimissioni e cessazione degli assessori

1. Il sindaco ha il potere di revoca degli assessori.
2. Le dimissioni degli assessori vanno presentate al sindaco.
3. Alla sostituzione degli assessori dimissionari o revocati o cessati dall'ufficio per altra causa provvede il sindaco, dandone motivata comunicazione al consiglio comunale.

ART. 26 - Commissione per le pari opportunità

1. Il comune, al fine di meglio programmare le attività rivolte al conseguimento delle pari opportunità tra donne e uomini, può istituire la commissione per le pari opportunità.
2. La commissione è nominata dal consiglio comunale su proposta delle elette nel consiglio medesimo ed è composta, oltre che dalle stesse, da una donna designata da ogni gruppo, anche al di fuori del consiglio qualora nel gruppo non vi sia rappresentanza femminile. Essa non ha potere deliberante.
3. La commissione elegge al proprio interno la presidente.

4. La commissione formula al consiglio, secondo le modalità previste dal regolamento consiliare, proposte e osservazioni su ogni questione che possa avere attinenza alla condizione femminile e che possano essere sviluppate in direzione delle pari opportunità.
5. La giunta comunale può consultare preventivamente la commissione sugli atti di indirizzo, da proporre al consiglio, particolarmente rivolti alla popolazione femminile.
6. La commissione dura in carica per l'intero mandato del consiglio e al termine redige una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Titolo III - SERVIZI COMUNALI

ART. 27 - Modalità di gestione dei servizi

1. Per la gestione dei servizi pubblici, il comune adotta una delle forme previste dalla legge.
2. La scelta di gestione da adottare viene effettuata sulla base di valutazioni di convenienza economica, efficienza, efficacia, opportunità, avendo presenti la natura del servizio da erogare e gli interessi pubblici da perseguire, sulla base di una relazione tecnico-economica predisposta dagli uffici competenti.
3. La delibera di assunzione del servizio pubblico locale deve adeguatamente motivare le ragioni inerenti ai fini sociali da perseguire, la sua rilevanza, gli obiettivi economici e funzionali, le dimensioni del servizio, i rapporti ed i riflessi con l'organizzazione e gli altri servizi gestiti dalla stessa amministrazione o in collaborazione con altre.
4. La delibera deve inoltre precisare, di volta in volta, le ragioni tecnico-economiche e di opportunità sociale, nonché tutti gli elementi, motivazioni e considerazioni in relazione alle scelte della forma di gestione prescelta.
5. Quando ricorrano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità nonché i presupposti previsti dalla legge, il comune, nella gestione dei servizi di sua competenza, al fine di garantire una maggiore snellezza operativa e più elevata efficacia, efficienza ed economicità, può ricorrere a forme di privatizzazione e a rapporti con soggetti privati, imponendo standard di qualità, volti a commisurare e assicurare la qualità dei servizi prestati.
6. In ciò è rivolta attenzione ai rapporti col sistema cooperativo e associativo.
7. Per la soppressione o la revoca dei servizi assunti dal comune si applicano, in quanto compatibili, le stesse modalità dettate dal presente articolo.

ART. 28 - Nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni

1. Gli amministratori delle società, delle aziende speciali, delle istituzioni e degli altri enti cui il comune partecipa vengono nominati o designati dal sindaco, sulla base degli indirizzi formulati dal consiglio comunale, fra persone che abbiano una qualificata e comprovata competenza, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti, fatte salve le incompatibilità di legge.
2. Il consiglio comunale provvede alle nomine ad esso espressamente riservate dalla legge, secondo le modalità stabilite dal regolamento consiliare. Qualora i nominativi da designare siano almeno tre, si procede con voto limitato, come da regolamento.
3. Gli amministratori di cui al presente articolo possono essere revocati dal sindaco o dal consiglio, a seconda della competenza, nei casi di gravi irregolarità nella gestione o di esplicito contrasto con gli indirizzi deliberati dagli organi di governo del comune o di documentata inefficienza, ovvero di comprovato pregiudizio degli interessi del comune o dell'ente, azienda o istituzione.

ART. 29 - Aziende speciali

1. Il consiglio comunale può deliberare l'affidamento di servizi di carattere imprenditoriale, rivolti anche a fini sociali e di promozione dello sviluppo economico-sociale della comunità ravennate, ad aziende speciali costituite o da costituirsi.
2. Le aziende speciali hanno personalità giuridica a sensi di legge e hanno l'obbligo del pareggio di bilancio.

ART. 30 - Organi delle aziende speciali

1. Sono organi delle aziende speciali:
 - il consiglio di amministrazione,
 - il presidente,
 - il direttore.
2. La composizione del consiglio di amministrazione è stabilita nello statuto e/o nel regolamento speciale delle singole aziende.
3. Il presidente e i membri del consiglio di amministrazione sono nominati, secondo legge, dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale.
4. Parimenti si procede per i casi di revoca, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 24 del presente statuto e secondo le modalità previste dal regolamento.
5. La nomina del direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, avviene nelle forme e nei modi previsti dalla legge, dallo statuto e/o dal regolamento speciale dell'azienda.

ART. 31 - Servizi in economia o in concessione a terzi

1. I servizi pubblici sono condotti in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio o per economicità, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda speciale o una società.
2. Un apposito regolamento ne disciplina le modalità di gestione.
3. Quando ne ricorrano le condizioni tecniche, economiche e di opportunità sociale il comune può ricorrere alla concessione a terzi, mediante espletamento di gara ad evidenza pubblica.
4. La delibera di concessione deve prevedere la durata adeguatamente motivata e l'esclusione del rinnovo tacito; può prevedere inoltre il frazionamento del servizio fra più concessionari.

ART. 32 - Istituzioni

1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di istituzioni per la gestione di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.
2. Sono organi dell'istituzione il presidente, il consiglio di amministrazione e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Alla nomina e alla revoca degli amministratori si applicano le norme del presente statuto stabilite per le aziende speciali.
4. L'istituzione non ha personalità giuridica, essa ha solo autonomia gestionale. L'ordinamento e il funzionamento sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del comune. La gestione finanziaria è parte del bilancio comunale, in apposite voci.
5. Il bilancio delle istituzioni costituisce allegato al bilancio del comune. L'istituzione è vincolata ad agire nei limiti del pareggio del proprio bilancio.
6. La verifica dei risultati della gestione è affidata al collegio dei revisori dei conti del comune.
7. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono sottoposte per presa d'atto alla giunta comunale a cura del presidente. Esse possono essere annullate con deliberazione del consiglio comunale per violazione di legge, o quando contrastino con l'interesse generale del comune o con quello di un'altra istituzione.
8. Il comune conferisce all'istituzione il capitale di dotazione, approva le tariffe dei servizi, determina le finalità e gli indirizzi, provvede alla copertura di eventuali costi sociali.
9. All'istituzione è assegnato personale comunale, che forma unità organizzative nell'ambito della dotazione organica del comune.
10. Il direttore è incaricato dal sindaco tra i dirigenti del comune, ovvero è nominato a tempo determinato, tra persone esterne, anche con contratto di diritto privato, fermi restando i requisiti tecnico-professionali previsti dal regolamento e il trattamento economico, che non può essere superiore a quello spettante ad un dirigente apicale del comune.

ART. 33 - Convenzioni

1. Il comune può stipulare convenzioni, ai sensi di legge, con altri enti locali per la gestione di determinati servizi e funzioni di comune interesse.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata e le forme di consultazione fra gli enti, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie, nonché le forme dell'indirizzo e del controllo di competenza del consiglio comunale.

ART. 34 - Società per azioni e a responsabilità limitata

1. Il comune può, secondo l'ordinamento amministrativo, promuovere la costituzione o partecipare pure indirettamente a società per azioni o a società a responsabilità limitata, anche senza il vincolo della proprietà maggioritaria, per la gestione di un servizio pubblico locale.
2. Può altresì partecipare pure indirettamente, anche in posizione di minoranza, a società di capitali aventi come scopo la programmazione ed il sostegno dello sviluppo economico e sociale della comunità locale e la gestione di attività strumentali per le quali sia prioritario ricercare una maggiore efficienza.
3. La gestione di servizi pubblici comunali ai sensi dell'art.113, comma 5, lettera B) del D.Lgs 18.8.2000 n. 267, è effettuata attraverso società nelle quali il comune, tramite Holding, controlli la maggioranza assoluta del capitale, anche in via congiunta con altri enti locali.
4. Qualora le società a prevalente capitale pubblico locale, di cui al presente articolo siano partecipate da più enti locali, il controllo congiunto della maggioranza assoluta del capitale, da parte di tutti gli enti locali soci, si attua attraverso la creazione di apposita assemblea di coordinamento intercomunale composta dai sindaci e presidenti o legali rappresentanti di tutti gli enti locali partecipanti, da prevedere nell'ambito di una convenzione da stipularsi fra tutti gli enti locali soci ai sensi di legge.
5. Per realizzare un'attuazione dell'azione amministrativa coordinata ed unitaria nonché un'organizzazione efficiente, efficace ed economica nell'ordinamento dell'ente locale, il Comune può intervenire mediante società Holding, a totale capitale del Comune stesso ed altresì incredibile, nelle società partecipate, ivi comprese quelle che gestiscono servizi pubblici e che sono costituite o partecipate secondo i vari modelli previsti dalla normativa interna e comunitaria. Il governo societario attuato a mezzo della società Holding è, in ogni caso, orientato al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico di cui è portatore il Comune.
6. In relazione al modello organizzativo stabilito dal precedente comma, il Consiglio comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, approva un "Codice di comportamento" avente per oggetto le modalità procedurali di assunzione delle decisioni riguardanti le società considerate dal presente articolo e le modalità di indirizzo e garanzia dell'uniformità dei comportamenti dei rappresentanti del Comune all'interno degli organi della società; il "Codice di comportamento" individua altresì, secondo condizioni coerenti con il vigente ordinamento amministrativo e civile, idonee modalità di nomina, di autorizzazione o di limitazione dei poteri degli organi amministrativi delle società considerate dal presente articolo.
7. La società Holding di cui al precedente comma 5 è incaricata altresì di prendere parte, quale espressione diretta del Comune, agli organismi costituiti per il controllo congiunto delle società partecipate, in tutti i casi in cui tali organismi siano previsti da convenzioni, accordi, patti parasociali o atti contrattuali in genere sottoscritti da una pluralità di enti locali o nell'interesse dei medesimi.
8. La società Holding di cui al precedente comma 5 assicura il controllo analogo a quello esercitato sui servizi e uffici comunali nei confronti delle società partecipate di cui all'art. 113, comma 5, lett. c) del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 ed a tale fine predispone, in conformità a quanto previsto nei precedenti commi, appositi strumenti di indirizzo e verifica anche attraverso la formulazione di contabilità separate. Le disposizioni del presente comma si applicano, per quanto di riferimento, anche alle società partecipate di cui all'art. 113, comma 13 del citato D. Lgs. n. 267/2000.

ART. 35 - Consorzi

1. Il comune può costituire, ai sensi di legge, con la provincia e con altri comuni, consorzi per la gestione di uno o più servizi.

ART. 36 - Accordi di programma

1. Il comune per la definizione e l'attuazione di opere, interventi o programmi di intervento di interesse comunale che richiedano l'azione integrata e coordinata con la provincia, le regioni, l'amministrazione statale o altri soggetti pubblici, può stipulare accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi di attuazione degli interventi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

ART. 37 - Modalità costitutive

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, la costituzione e/o la partecipazione in una società di capitali e la concessione di servizi a terzi con la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 38 - Altre forme di collaborazione

1. Il comune per lo svolgimento di funzioni, attività o per la realizzazione di opere e di interventi a beneficio della collettività amministrata, può concludere accordi con altri soggetti pubblici o privati, o con organismi o forme associative di cittadini cointeressati.
2. L'accordo indicherà il ruolo, le competenze, gli obblighi e gli oneri a carico delle parti.
3. Nell'attuazione delle funzioni ed attività previste dall'accordo i soggetti partecipanti debbono rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dalla legge.

ART. 38 bis - Esimente alle cause di ineleggibilità od incompatibilità

1. In attuazione del disposto di cui all'art.67 del T.U. n.267 del 18 agosto 2000, il sindaco e i consiglieri comunali possono svolgere incarichi e funzioni anche di amministratori presso i consorzi, aziende, fondazioni e società di capitali con partecipazione pubblica minoritaria, dipendenti dal comune o soggetti a controllo e/o vigilanza da parte dello stesso, nei casi in cui sussista ragione di espletamento del mandato elettivo.
2. L'individuazione delle fattispecie cui applicare la norma di cui sopra e i criteri e le modalità per la designazione dei rappresentanti del Comune in ragione del mandato elettivo, sono stabiliti nell'atto di indirizzo di consiglio comunale di cui all'art.42, comma 2, lett.m) del T.U. n.267 del 18 agosto 2000.
3. Le cause esimenti si applicano anche gli assessori comunali in ragione del mandato elettivo del sindaco, nell'ambito delle competenze loro delegate.
4. Sono fatte salve in ogni caso le ipotesi di esclusione della ineleggibilità e incompatibilità previste dalla legge.

**Titolo IV -
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI**

ART. 39 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici e i servizi comunali sono ordinati in modo da rispondere alle esigenze della comunità ravennate e devono assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
2. L'assetto istituzionale e funzionale degli uffici del comune si ispira al miglioramento continuo della qualità dei servizi erogati e si informa a criteri di autonomia, di economicità, di trasparenza, di professionalità e di responsabilità in ordine al risultato da conseguire.
3. I criteri e i moduli organizzativi adottati, garantiscono la separazione tra la funzione di indirizzo e controllo e quella di gestione, lo spirito di iniziativa, il lavoro di gruppo e le forme di decentramento decisionale.
4. L'organizzazione della struttura, la dotazione organica e l'assegnazione del personale sono funzionali al raggiungimento dei risultati e vengono determinate sulla base dei programmi approvati.
5. L'organizzazione del comune è strutturata per aree funzionali, nei modi stabiliti dal regolamento.
6. Il sindaco assegna gli incarichi dirigenziali e costituisce la direzione operativa, sentito il segretario generale. Il personale per la realizzazione dei programmi e dei progetti viene assegnato dal direttore operativo, d'intesa con il segretario generale, sentita la direzione operativa e i dirigenti interessati.
7. Nel rispetto della normativa vigente e per favorire il raggiungimento dei risultati attesi, l'amministrazione promuove la valorizzazione e lo sviluppo del personale attraverso percorsi di carriera, mobilità, flessibilità, formazione; attua, inoltre, forme di incentivazione anche economica, basate sulle attitudini, sulle capacità operative dimostrate e sui risultati.
8. L'amministrazione, ai sensi di legge, può accedere a rapporti di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzione a termine.

ART. 40 - Segretario generale

1. Il segretario generale esercita tutti i compiti e le funzioni che la legge gli attribuisce.
2. Il medesimo svolge altresì le funzioni conferitegli dal sindaco, nel rispetto delle direttive da questi impartite.
3. Il comune con regolamento o con provvedimento di organizzazione dei servizi e uffici, può attribuire al segretario generale la direzione e il coordinamento di unità organizzative, conferendo allo stesso le conseguenti funzioni dirigenziali e di gestione.

ART. 41 - Vice segretario generale

1. Il sindaco, sentito il segretario generale, conferisce a un dirigente apicale l'incarico di vice segretario, con il compito di coadiuvare il segretario generale, nonché di sostituirlo in via generale per tutte le funzioni ad esso spettanti, in caso di vacanza, assenza o impedimento, secondo le modalità previste dalla legge. L'incarico è a termine e può essere rinnovato e revocato.

ART. 42 - Direzione

1. Al fine di sovraintendere al processo di pianificazione e di introdurre misure operative per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi e delle attività dell'amministrazione, può essere istituita la direzione generale o la direzione operativa.
2. La direzione generale ha attribuite le funzioni previste dalla legge.
3. La direzione operativa si fa carico in particolare della unitarietà e coerenza dell'azione dei dirigenti, per quanto attiene al processo di pianificazione, rispetto agli indirizzi e agli obiettivi individuati dagli organi di governo del comune.
4. La direzione operativa è composta da dirigenti e ne è responsabile il direttore operativo, scelto fra i dirigenti di ruolo dell'amministrazione oppure tramite contratto a tempo determinato di diritto pubblico o di diritto privato. Tale incarico è vincolato alla durata di un mandato amministrativo ed è rinnovabile una sola volta.

ART. 43 - Dirigenza

1. Nel rispetto del principio fissato dalla legge e delle competenze previste dal presente statuto, la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica spetta ai dirigenti.
2. Sulla base dei piani e programmi generali dell'ente, spetta ai dirigenti una funzione propositiva e propulsiva finalizzata alla concreta impostazione ed attuazione degli stessi.
3. I dirigenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, sono direttamente responsabili della traduzione in termini operativi degli obiettivi fissati dagli organi di governo dell'ente, alla cui formulazione partecipano con attività istruttoria e di analisi e con autonome proposte. Sono altresì responsabili della correttezza amministrativa e dell'efficienza e dell'economicità di gestione.
4. I dirigenti, in conformità a quanto stabilito dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento, godono di autonomia e responsabilità nell'organizzazione degli uffici e del lavoro della struttura da loro diretta, nella gestione delle risorse loro assegnate, nell'acquisizione dei beni strumentali necessari.
5. Ogni dirigente è tenuto annualmente alla stesura di un programma di attività che traduce in termini operativi gli obiettivi fissati dagli organi di governo.
6. Il conseguimento degli obiettivi di programma costituisce elemento di valutazione delle responsabilità dirigenziali.
7. I dirigenti sono tenuti altresì a fornire, secondo le modalità previste dalla giunta, periodici consuntivi delle attività svolte.
8. Spettano ai dirigenti, limitatamente alle materie di propria competenza, tutte le funzioni loro attribuite dalla legge. In questa rientra l'emanazione di ordinanze ordinarie a contenuto gestionale in esecuzione di leggi, di regolamenti o di atti adottati o direttive stabilite dall'organo politico.
9. Gli atti di competenza dei dirigenti, in caso di inadempienza o grave ritardo, possono, previo invito a provvedere entro un termine congruo, essere avocati dal dirigente coordinatore o sovraordinato.
10. In caso di assenza o impedimento di un dirigente le relative funzioni sono attribuite dal sindaco ad altro dirigente.
11. I dirigenti possono, con specifici provvedimenti che ne determinino il contenuto, attribuire ai dipendenti responsabili di posizioni organizzative del proprio servizio il compimento di atti rientranti nella loro sfera di attribuzioni.
12. Nell'ambito delle materie di propria competenza i dirigenti individuano i responsabili delle attività istruttorie e/o di progetto, nonché di ogni altro adempimento procedimentale connesso alla emanazione di provvedimenti amministrativi.
13. L'attività di gestione dei dirigenti si esplica, di norma, sotto l'aspetto formale, con atti di "determinazione" o altri provvedimenti tipici.
14. I dirigenti nell'esercizio delle proprie funzioni sono tenuti ad attuare una corretta e proficua gestione delle relazioni esterne finalizzate all'acquisizione e al consolidamento dei rapporti con la cittadinanza e al miglioramento dei servizi erogati.
15. Nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge, il comune, tenuto conto delle proprie peculiarità, definisce, con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, la struttura organizzativa ed, in relazione a questa, gli incarichi dirigenziali, le funzioni e le responsabilità dei dirigenti, le modalità di verifica dei risultati nonché i rapporti fra dirigenti, fra questi e il segretario generale e il direttore e le posizioni organizzative dei rispettivi servizi.

ART. 44 - Attribuzione della funzione di direzione

1. Le responsabilità dirigenziali e di aree funzionali, nonché gli incarichi di alta specializzazione, possono essere ricoperti da personale dipendente di ruolo dell'amministrazione, di qualifica dirigenziale, nonché da personale assunto tramite contratto a tempo determinato, per un periodo legato al mandato, qualora sia richiesta una rilevante esperienza acquisita in attività pari od analoghe a quelle previste e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
2. Gli incarichi di direzione sono conferiti dal sindaco, sentito il segretario generale, al personale con qualifica dirigenziale secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Gli incarichi sono rinnovabili, previa valutazione dei risultati ottenuti in relazione al conseguimento degli obiettivi e all'attuazione dei programmi, nonché in relazione al livello di efficacia raggiunto dagli uffici.

4. I dirigenti possono essere rimossi dall'incarico con un procedimento che garantisca il contraddittorio - indipendentemente da eventuali specifiche azioni disciplinari - in caso di rilevanti insufficienze nello svolgimento dell'attività o di inosservanza delle direttive generali, ovvero di risultato negativo della gestione o comunque negli altri casi previsti dalla legge.
5. Il regolamento disciplina per i dirigenti le modalità della valutazione annuale.

ART. 45 - Relazioni sindacali

1. Tra il comune di Ravenna e le organizzazioni sindacali sono previste occasioni di informazione e di confronto riguardanti i processi di formazione delle scelte politiche ed amministrative che caratterizzano gli indirizzi programmatici, progettuali e finanziari dell'ente ed i momenti di verifica della corretta gestione.
2. Le tematiche inerenti all'organizzazione del lavoro, alla gestione del personale, all'istituzione, alla riorganizzazione e alla razionalizzazione dei servizi, formano oggetto di informazione e di contrattazione con le organizzazioni sindacali di categoria, secondo la disciplina di legge e le contrattazioni collettive nazionali.

ART. 46 - Ufficio relazioni col pubblico

1. Al fine di garantire la piena attuazione delle leggi in materia di procedimento e di diritto di accesso e partecipazione, l'amministrazione istituisce, nell'ambito della propria struttura organica, l'ufficio per le relazioni col pubblico.
2. Tale ufficio, dotato di personale specializzato per le relazioni col pubblico e di mezzi informatici, è preposto:
 - a) al servizio all'utenza per i diritti di accesso agli atti e documenti e di partecipazione al procedimento;
 - b) all'informazione all'utenza, relativa agli atti e allo stato dei procedimenti;
 - c) alla ricerca ed alle analisi finalizzate alla formulazione di proposte all'amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza.

***Titolo V -
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE***

ART. 47 - Titolari dei diritti

1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, oltre che ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune di Ravenna:
 - ai cittadini residenti nel comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
 - ai cittadini non residenti che ne facciano richiesta e che nel comune esercitino e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio;
 - agli stranieri e agli apolidi residenti nel comune di Ravenna o a coloro che ne facciano richiesta e che vi svolgano e possano documentare la propria attività prevalente di lavoro o di studio.
2. I diritti di partecipazione possono essere esercitati da persone singole o in forma associata.

ART. 48 - Libere forme associative

1. Il comune valorizza le libere forme associative dei cittadini e ne facilita la comunicazione con l'amministrazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni.
2. Viene istituito un albo di tutte le libere forme associative dei cittadini che ne facciano richiesta. E' condizione necessaria per ottenere l'iscrizione che l'associazione abbia una struttura democratica e finalità non contrastanti con l'interesse pubblico.
3. Per facilitare l'aggregazione di interessi diffusi o per garantire l'espressione di esigenze di gruppi sociali, il comune può istituire consulte tematiche, composte da gruppi o associazioni, con particolare attenzione a problematiche d'interesse sociale.
4. Le consulte vengono ascoltate in occasione della predisposizione di atti di indirizzo o di provvedimenti che riguardino la costituzione di servizi sul territorio.
5. La concessione di strutture, beni strumentali, contributi e servizi ad associazioni o altri organismi privati, è disciplinata da apposito regolamento relativo sia all'erogazione di sovvenzioni e ausili finanziari, sia alla concessione in uso delle sale pubbliche.
6. Annualmente la giunta rende pubblico, ai sensi di legge, nelle forme più adeguate ad una diffusa informazione, l'elenco di tutte le associazioni o altri organismi privati che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi o servizi.

ART. 49 - Partecipazione popolare

1. Tutti i soggetti di cui al precedente art. 47 possono proporre agli organi del comune petizioni, sottoscritte da almeno trecentocinquanta aventi diritto e depositate presso la segreteria generale. Per la presentazione non è richiesta alcuna particolare formalità. Il regolamento determina modalità, forme e tempi della risposta, che deve essere comunque resa entro due mesi. Detto regolamento è approvato dal consiglio comunale con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.
2. La conferenza dei capigruppo stabilisce quali petizioni siano avviate per il relativo esame alle commissioni consiliari competenti o in alternativa al consiglio comunale, in base ai criteri stabiliti dal regolamento.
3. Sul medesimo argomento oggetto di petizione, una volta trattato, non può essere presentata ulteriore petizione di identico contenuto.
4. I soggetti di cui al precedente art. 47 esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del consiglio comunale presentando un progetto, accompagnato da una relazione illustrativa, con non meno di cinquecento firme raccolte nei tre mesi precedenti il deposito, secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al comma precedente.
5. Il consiglio comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro i tempi stabiliti dalla conferenza dei capigruppo e comunque non oltre tre mesi dal deposito del testo, sottoscritto, presso la segreteria generale.
6. Le proposte di cui al precedente comma 3° sono equiparate alle proposte di deliberazione ai fini dei pareri previsti dalla legge.

7. I medesimi soggetti di cui all'art.47 possono presentare istanze ai competenti organi del comune nelle materie di competenza locale e per promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.
8. Le istanze vanno sottoposte all'esame del servizio competente, che deve compiere l'istruttoria entro il termine di trenta giorni e trasmetterle all'organo competente. Questo deve assumere le decisioni finali, entro i successivi trenta giorni. Il termine di cui sopra può essere interrotto, previa comunicazione, nel caso in cui l'istruttoria richieda accertamenti od indagini particolari.

ART. 50 - Consultazione della popolazione

1. Il comune può consultare la popolazione, o parti di questa, in ragione dell'oggetto della consultazione medesima, attraverso assemblee, questionari, sondaggi di opinione e altre modalità, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo precedente e che possono prevedere l'utilizzo di mezzi informatici e telematici.
2. La consultazione è indetta dal consiglio comunale su proposta della giunta o di almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale.
3. Il sindaco provvede affinché le risultanze della consultazione siano tempestivamente esaminate dal consiglio, secondo le modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo precedente. Di essa viene data adeguata pubblicità nelle forme ritenute più idonee.

ART. 51 - Referendum

1. Sono previsti referendum su materie di esclusiva competenza locale. I referendum possono essere consultivi, propositivi o abrogativi.
2. La competenza per l'indizione del referendum è attribuita al sindaco previa delibera del consiglio comunale. Per la proposta di referendum sono richieste 3.500 firme da parte degli aventi diritto. La richiesta deve essere presentata da un comitato promotore, composto da almeno dieci cittadini aventi diritto.
3. Per l'autenticità delle firme dei sottoscrittori e dei presentatori si applicano le disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999 n.120, art. 4.
4. Non possono essere sottoposti a referendum:
 - a) lo statuto, il regolamento del consiglio comunale, lo statuto delle aziende speciali, e gli atti di costituzione di società per azioni e società a responsabilità limitata;
 - b) il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
 - c) i provvedimenti concernenti tributi e tariffe;
 - d) le deliberazioni di assunzione di mutui o di emissione di prestiti;
 - e) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni;
 - f) gli atti relativi al personale del comune;
 - g) gli atti che garantiscono diritti delle minoranze stabiliti dalla legge;
 - h) le espropriazioni per pubblica utilità;
 - i) questioni attinenti sanzioni amministrative;
 - j) piano regolatore generale e relativi strumenti attuativi.
5. E' vietata la riproposizione di referendum, sul medesimo argomento, per un periodo di anni cinque.
6. Quando il referendum sia stato indetto, il consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che il consiglio non debba esprimersi per obbligo o entro termine di legge, oppure salvo che con delibera, adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, non decida altrimenti per ragioni di particolare necessità e urgenza.
7. La proposta, prima della raccolta delle firme, che deve avvenire in un arco di tempo non superiore a tre mesi, è sottoposta al giudizio di ammissibilità da parte di un comitato tecnico composto dal segretario generale del comune, dal difensore civico e da un giudice togato nominato dal tribunale di Ravenna.
8. Il consiglio comunale deve pronunciarsi sull'oggetto del referendum entro tre mesi dal suo svolgimento, se ha partecipato al voto almeno il cinquanta per cento degli aventi diritto per i referendum propositivi o abrogativi, e un terzo degli aventi diritto per i referendum consultivi. L'obbligo di pronuncia sussiste solo nel caso in cui il quesito referendario sia stato approvato a maggioranza assoluta dei voti validi.
9. Non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti. Le

votazioni referendarie non possono essere tenute negli otto mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo.

10. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, nonché le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme del referendum e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

ART. 52 - Diritto di informazione

1. Il comune garantisce l'informazione, condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica, e la realizza tramite la stampa e altri strumenti di informazione e comunicazione di massa.
2. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico. L'albo viene posto in luogo idoneo a consentire la massima accessibilità. L'accesso agli atti e alle informazioni viene garantito anche attraverso l'ufficio relazioni con il pubblico. Per gli atti da esporre all'albo, potrà essere organizzata la pubblicazione, anche a mezzo di sistemi telematici.

ART. 53 - Consigli territoriali

1. In ossequio al principio di sussidiarietà di cui all'art 118 della Costituzione ed al principio di partecipazione di cui all'art.8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e per favorire la partecipazione civica e la consultazione dei cittadini su materie di interesse locale, il Comune promuove la costituzione di dieci Consigli articolati su base territoriale.
2. I componenti dei Consigli territoriali sono individuati con procedure che prevedano il coinvolgimento della popolazione territorialmente interessata.
3. Le modalità istitutive, il funzionamento, gli ambiti territoriali nonché le singole materie di iniziativa propositiva o di consultazione dei Consigli territoriali sono disciplinati da apposito Regolamento comunale, approvato dal Consiglio comunale, sulla scorta degli indirizzi di cui al presente articolo; tale regolamento prevede forme e strumenti per garantire il collegamento fra l'attività degli organi di governo del comune e quella dei consigli territoriali.
4. Ai fini amministrativi-gestionali il territorio comunale rimane articolato in dieci aree territoriali.

**Titolo VI -
FINANZA, CONTABILITA' E CONTROLLO SULLA GESTIONE**

ART. 54 - Attività finanziaria ed impositiva del comune

1. Il comune ha autonomia finanziaria ed impositiva nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
2. L'autonomia finanziaria si fonda su certezza di risorse proprie e attribuite.
3. La potestà impositiva si esercita nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi e applica le tasse, le tariffe e le contribuzioni in relazione ai costi dei servizi determinati in relazione a parametri di efficienza ed economicità.

ART. 55 - Ordinamento contabile del comune

1. L'ordinamento contabile del comune è disciplinato dalla normativa statale, nonché dal regolamento comunale di contabilità approvato dal consiglio con la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune.

ART. 56 - Programmazione di bilancio

1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla giunta comunale e da questa presentati al consiglio comunale, secondo i termini e le modalità indicati dal regolamento di contabilità.
2. Le aziende speciali e le istituzioni sono tenute a presentare il loro schema di bilancio al consiglio comunale, almeno quindici giorni prima della presentazione del bilancio comunale, al fine di consentire le iscrizioni attive e passive riguardanti i loro bilanci.
3. Prima della approvazione del bilancio di previsione del comune, devono essere attivate forme di consultazione con le organizzazioni della società civile, con particolare riguardo all'entità e al livello dei servizi in rapporto alle risorse finanziarie disponibili.
4. Il bilancio è approvato con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

ART. 57 - Rendiconto

1. Il rendiconto del comune, con relativi allegati, viene presentato secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento di contabilità.

ART. 58 - Gestione di bilancio e piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio annuale e pluriennale e del piano esecutivo di gestione i dirigenti sono responsabili della gestione delle risorse pubbliche in conformità ai principi e alle specifiche attribuzioni indicati dalla legge.
2. Il piano esecutivo di gestione ripartisce per centri di responsabilità le risorse e gli interventi contenuti nel bilancio di previsione annuale, determinando gli obiettivi di gestione.
3. I dirigenti, preso atto degli stanziamenti assegnati e della qualità e quantità delle prestazioni da erogare alla collettività, seguendo gli indirizzi politici formulati dagli organi di governo, articoleranno gli interventi secondo ordini di priorità, cercando di ottimizzare nel corso dell'intero esercizio l'utilizzo delle risorse.
4. A tal fine, è di competenza dei dirigenti la gestione finanziaria, sia sotto l'aspetto dell'entrata (per l'accertamento), che sotto l'aspetto della spesa (per l'impegno, la liquidazione e l'ordinazione), in conformità al regolamento di contabilità.

ART. 59 - Controllo di gestione

1. Il comune attua, ai sensi della normativa in vigore, il controllo di gestione, al fine di garantire livelli ottimali di

efficacia, di efficienza e di economicità nello svolgimento della sua azione, tramite verifiche periodiche.

2. La struttura dell'unità responsabile dell'attività di controllo di gestione, la determinazione delle unità organizzative a livello delle quali articolare il piano dei centri di costo, le modalità di individuazione degli obiettivi e di rilevazione delle risorse utilizzate degli indicatori, nonché la frequenza di elaborazione e di presentazione delle rendicontazioni, sono stabiliti dal regolamento di contabilità.

ART. 60 - Patrimonio

1. I beni immobili appartenenti al patrimonio comunale sono gestiti con criteri di economicità e di efficienza.
2. I proventi della gestione immobiliare sono destinati al finanziamento di servizi pubblici comunali.
3. La cessione a terzi dei beni immobili avviene esclusivamente a prezzi di mercato, con procedure ad evidenza pubblica.

ART. 61 - Collegio dei revisori

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori secondo le norme di legge.
2. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.
3. Non possono essere nominati revisori coloro che ricoprono lo stesso incarico presso aziende speciali in cui partecipi il comune.
4. Non possono essere inoltre nominati revisori i consiglieri comunali, coloro che abbiano un rapporto di servizio o interessi diretti con l'amministrazione comunale e con le aziende speciali comunali, gli amministratori ed i dipendenti dell'istituto di credito concessionario e/o tesoriere del comune e coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.
5. E' causa di decadenza la cancellazione o sospensione dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti, oppure, dall'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri, la mancata redazione della relazione al conto consuntivo del comune e la mancata partecipazione senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del collegio.
6. In caso di decesso, rinuncia o decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito al più presto ed in ogni caso entro sessanta giorni dalla prima iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno del consiglio comunale. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del collegio.
7. Il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può proporre la decadenza di un revisore a causa di un grave impedimento, di carattere permanente o temporaneo, che comprometta, per lungo periodo, l'esercizio continuativo dell'attività di revisione.

ART. 62 - Attività del collegio dei revisori

1. Le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalla legge.
2. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferiscono entro cinque giorni al consiglio comunale.
3. I revisori, collegialmente o per mandato collegiale, possono ottenere dal sindaco, dagli assessori e dai dirigenti notizie ed informazioni su affari determinati e compiere accertamenti diretti.
4. Per gli atti sui quali è richiesto il parere degli organi di revisione, tale parere deve essere acquisito prima che la proposta sia sottoposta all'esame dell'organo competente.
5. I revisori assistono alle sedute del consiglio comunale quando si discutono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo. Gli stessi possono essere invitati ad assistere alle sedute degli organi del comune ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

**Titolo VII -
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DIRITTO D'ACCESSO E TUTELA DELLA RISERVATEZZA**

ART. 63 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi

1. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai documenti amministrativi, nel rispetto dei principi e delle norme stabiliti dalla legge e dal presente statuto e secondo le modalità fissate dall'apposito regolamento.
2. Il regolamento:
 - a) disciplina le modalità di accesso, nella forma di presa visione e rilascio di copia di documenti, che è subordinato al pagamento dei soli costi di riproduzione;
 - b) disciplina l'oggetto dell'accesso individuando i casi in cui lo stesso è escluso o differito, ai sensi di legge, e stabilendo che nel corso del procedimento sono accessibili ai destinatari e agli interessati anche gli atti preparatori;
 - c) detta le misure organizzative idonee a garantire l'effettivo esercizio del diritto di accesso, anche attraverso la costituzione dell'ufficio di cui all'art. 46.
3. Sono pubblici i provvedimenti finali emessi dagli organi e dai dirigenti del comune, anche se non ancora esecutivi ai sensi di legge. La conoscibilità si estende ai documenti in essi richiamati.

ART. 64 - Partecipazione ai procedimenti amministrativi

1. Nelle materie di propria competenza il comune assicura la partecipazione dei destinatari e degli interessati ai procedimenti amministrativi, secondo i principi stabiliti dalla legge.
2. Fermo restando quanto disposto dal precedente comma, il regolamento di cui all'articolo precedente disciplina il diritto dei destinatari e degli interessati:
 - a) ad essere ascoltati dal responsabile del procedimento sui fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento;
 - b) ad assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
 - c) ad essere sostituiti da un rappresentante.

ART. 65 - Ordine di trattazione delle richieste di atti

1. Nella trattazione di pratiche che riguardino interessi di persone fisiche o giuridiche: autorizzazioni, licenze, concessioni, ecc., è obbligatorio l'ordine cronologico della protocollazione. La disciplina per i casi di urgenza è regolata previamente e resa pubblica.

ART. 66 - Istruttoria pubblica

1. La responsabilità del procedimento amministrativo, la partecipazione degli interessati allo stesso procedimento e le modalità dell'istruttoria pubblica sono regolati, nell'ambito della legge, da apposito regolamento. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale l'adozione del provvedimento finale può essere preceduta da istruttoria pubblica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite dal regolamento.

ART. 67 - Tutela della riservatezza

1. Nel trattamento dei dati personali il comune informa la propria azione alla tutela dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato, nel rispetto dei principi e delle disposizioni previste dalla legge.
2. Ai fini di cui al primo comma adegua il proprio ordinamento e adotta misure per facilitare l'esercizio dei diritti dell'interessato.

ART. 68 - Difensore civico territoriale

1. Il comune può, mediante apposita convenzione, attribuire al difensore civico della provincia di Ravenna le funzioni di difensore civico comunale, con la denominazione di difensore civico territoriale e le attribuzioni definite dalla normativa vigente.

Art. 69 - Garante per i diritti delle persone private della libertà personale

1. Il comune istituisce il Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, al fine di promuovere l'esercizio dei diritti e delle opportunità di partecipazione alla vita civile e di fruizione dei servizi comunali delle persone comunque private della libertà personale o limitate nella libertà di movimento.
2. Il Garante svolge la propria azione di tutela nei confronti delle persone che, nelle condizioni di cui al precedente comma 1, siano domiciliate, residenti o comunque presenti nel territorio comunale, con riferimento alle competenze dell'Amministrazione e tenendo conto delle particolari condizioni dei soggetti stessi.
3. Le azioni poste in essere per le finalità di cui al precedente comma 1 sono volte a garantire alle persone private della libertà personale il diritto al lavoro, alla formazione, alla crescita culturale, alla tutela della salute, alla cura della persona, anche mediante la pratica di attività formative, culturali e sportive, al fine di favorire il recupero e il reinserimento nella società.
4. Non sono nominabili alla carica di Garante i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità incompatibilità previste per la carica di Consigliere comunale.
La carica è altresì incompatibile con l'esercizio contestuale di funzioni pubbliche nei settori della giustizia e della sicurezza pubblica e con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento ed il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione, fra cui, in particolare, l'assunzione di tutele in ambito giudiziario per i soggetti indicati al comma 2.
Le funzioni di Garante possono essere attribuite al Difensore Civico in carica.
5. Con apposito regolamento sono disciplinati l'esercizio della nomina da parte del Sindaco, la durata, i compiti, i rapporti con gli organi comunali, la struttura e il personale dedicati.

Titolo VIII-
POTESTÀ SANZIONATORIA

ART. 70 - Potestà sanzionatoria


1. Il comune, con proprio regolamento, stabilisce l'ammontare delle sanzioni amministrative da applicare per le contravvenzioni alle disposizioni di regolamenti o di ordinanze nel caso in cui la legge non disponga altrimenti.

ART. 71 - Norma transitoria

1. In attesa dell'approvazione del regolamento di cui all'articolo precedente per le violazioni a disposizioni di regolamenti comunali o di ordinanze del sindaco e dei dirigenti rispetto alle quali non sia determinabile il riferimento ad una sanzione amministrativa pecuniaria stabilita dalla legge, si applicano le disposizioni contenute nell'art.10 della legge 689/1981, individuando il minimo edittale nella somma stabilita dal comma 1 dell'articolo e il limite massimo nel decuplo del minimo, come dettato dal comma 2 dell'articolo medesimo.
 2. A fronte di violazione delle disposizioni di cui al punto 1, all'autore dell'illecito è riconosciuta la possibilità di assolvere in via breve alla sanzione, con pagamento, in misura ridotta, nei limiti di importo richiamati al punto 1 del presente articolo, secondo le modalità previste dall'art. 16 della legge 689/1981.
-

COMUNE DI SANTA SOFIA (FORLÌ-CESENA)

Modifica Statuto comunale di Santa Sofia



STATUTO DEL COMUNE DI SANTA SOFIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n.32 del 23.05.2000 esecutiva il 13.09.2000 prot.6022 a seguito chiarimenti forniti con delibera Consiliari n.65 del 22.08.2000 e n.66 del 24.08.2000.

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 18 del 18/03/2004.(art. 16),con delibera del Consiglio Comunale n. 54 del 19/07/2010 e con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23/03/2011

Indice-Sommario**TITOLO I
PRINCIPI FONDAMENTALI**

- Art. 1 - Autonomia comunale
- Art. 2 - Principi generali
- Art. 2 bis – Acqua bene pubblico
- Art. 3 - Funzioni
- Art. 4 - Sede, stemma e gonfalone
- Art. 5 - Consiglio Comunale dei ragazzi

**TITOLO II
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO****Capo I - Gli organi comunali**

- Art. 6 - Organi di governo e di gestione

Capo II - Il Consiglio comunale

- Art. 7 - Funzioni
- Art. 8 - Composizione
- Art. 9 - Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 10 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 11 - Organizzazione e funzionamento
- Art. 12 - Conferenza di programmazione consiliare

Capo III - Il Sindaco e la Giunta

- Art. 13 - Il Sindaco
- Art. 14 - Il Vice Sindaco
- Art. 15 - Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo
- Art. 16 - La Giunta
- Art. 17 - Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori
- Art. 18 - Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore
- Art. 19 - Sfiducia e dimissioni del Sindaco

Capo IV – Norme comuni agli Amministratori

- Art. 20 - Astensione obbligatoria e indennità

**TITOLO IV
DECENTRAMENTO****Capo I - Le Frazioni**

- Art.21 - Suddivisione del territorio in Frazioni

Capo II - Organismi del decentramento

- Art.22 - Consulta di Frazione
- Art.23 - Funzioni della consulta di Frazione
- Art.24 - Funzionamento della consulta di Frazione

TITOLO V
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - La partecipazione in generale

- Art. 25 - Principio della partecipazione

Capo II – La partecipazione in generale

- Art. 26 - Consultazione della popolazione
- Art. 27 - Associazionismo e volontariato
- Art. 28 - Istanze, petizioni e proposte
- Art. 29 - Referendum

Capo III - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

- Art. 30 - Procedimenti di interesse collettivo
- Art. 31 - Procedimenti di interesse individuale

Capo IV - La pubblicità dell'attività

- Art. 32 - Pubblicità degli atti
- Art. 33 - Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

Capo IV - La difesa civica

- Art. 34 - Il Difensore civico
- Art. 35 - Funzioni

TITOLO V
SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I – Principi sulla regolazione

- Art. 36 - Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali
- Art. 37 - Trasparenza nei servizi pubblici

Capo II – Norme comuni

- Art. 38 - Nomina e revoca degli Amministratori
- Art. 39 - Atti fondamentali
- Art. 40 - Vigilanza
- Art. 41 - Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli

TITOLO V
UFFICI E PERSONALE

Capo I – I principi

- Art. 42 - Principi generali
- Art. 43 - Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 44 - Principi in materia di gestione del personale

Capo II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

- Art. 45 - Regolazione
- Art. 46 - Criteri generali

Capo III - Il sistema di direzione

- Art. 47 - Articolazione del sistema decisionale
- Art. 48 - Direzione dell'organizzazione
- Art. 49 - Segretario comunale
- Art. 50 - Direttore generale
- Art. 51 - Comitato di direzione

Capo IV - Le funzioni di direzione

- Art. 52 - Funzioni di direzione
- Art. 53 - Rapporti con gli organi comunali
- Art. 54 - Relazioni organizzative interne all'apparato
- Art. 55 - Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione
- Art. 56 - Responsabilità direzionali

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 57 - Norma di rinvio
- Art. 58 - Disciplina transitoria
- Art. 59 - Revisione dello Statuto

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Autonomia comunale

1. Il Comune di Santa Sofia è l'Ente autonomo rappresentativo della Comunità locale.
2. Il Comune esercita le pubbliche funzioni, non espressamente attribuite ad altri Enti, idonee a promuovere il progressivo sviluppo di detta Comunità.

Art. 2 Principi generali

1. L'Amministrazione esercita i propri compiti perseguendo le finalità politiche e sociali sancite dalla Costituzione, nel rispetto dei principi di eguaglianza e pari dignità sociale dei cittadini, italiani e stranieri.
2. Nei rapporti con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio l'Amministrazione si ispira al rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità.
3. Nel perseguimento dei presenti principi, l'Amministrazione assume il metodo e gli strumenti della programmazione.

Art. 2 bis Acqua Bene Pubblico

1. Il Comune di Santa Sofia riconosce il Diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto umano universale, indivisibile, inalienabile, nonché il principio dell'acqua come bene Comune pubblico non assoggettabile a norme di mercato;
2. Il Comune di Santa Sofia conferma che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà.

Art. 3 Funzioni

1. Il Comune, titolare di funzioni amministrative proprie ovvero conferitegli da altri Enti pubblici, concorre alla determinazione degli obiettivi recati nei piani e programmi di fonte comunitaria e nazionale aventi dimensione sovracomunale e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Il Comune, nelle forme previste dalla legge e dal presente Statuto, può conferire l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 ad altri Enti pubblici con esso appositamente uniti, consorziati o convenzionati.

Art. 4 Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Amministrazione è situata nel Palazzo comunale, ove di norma si riuniscono i suoi organi.
2. Al Comune spetta lo stemma riconosciuto ai sensi di legge, la cui riproduzione ed uso, così come per il proprio Gonfalone, sono consentiti previa autorizzazione del Sindaco.

Art.5 Consiglio Comunale dei ragazzi

1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie:
 - politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.

Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Capo I - Gli organi comunali

Art. 6 Organi di governo e di gestione

1. Sono organi di governo dell'Amministrazione il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale.
2. Assumono la qualità di organi di gestione dell'Amministrazione i dipendenti a cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni di direzione.

Capo II - Il Consiglio comunale

Art. 7 Funzioni

1. Il Consiglio comunale è l'organo competente ad esprimere l'indirizzo politico-amministrativo della complessiva azione comunale ed a controllarne l'attuazione, affidata alla responsabilità degli organi di governo. Dette funzioni di indirizzo e controllo sono svolte mediante l'adozione degli atti fondamentali che gli sono riservati dalla legge.
2. Il documento recante le linee programmatiche di cui all'art. 15 costituisce l'atto di riferimento generale attraverso il quale il Consiglio indirizza l'azione politico-amministrativa comunale e ne programma l'esecuzione. A tal fine, in vista della predisposizione della relazione previsionale e programmatica, il Sindaco, sentita la Giunta, ne cura il progressivo aggiornamento e l'eventuale specificazione indicando, con riferimento all'esercizio successivo, le azioni ed i progetti che intende realizzare. Nella seduta dedicata all'illustrazione di quel documento, da tenersi di norma entro il mese di ottobre e salvo quanto disposto dall'art. 15, comma 2, ult. parte, il Consiglio manifesta i propri indirizzi con riguardo a tali azioni e progetti.
3. L'esercizio della funzione di controllo sull'attuazione degli interventi programmati ai sensi del precedente comma si esprime avendo prioritario riferimento ai rapporti che il Sindaco e la Giunta illustrano al Consiglio sullo stato della loro realizzazione, che il Sindaco espone al Consiglio comunale almeno due volte nel corso dell'anno.

Art. 8 Composizione

1. Il Consiglio comunale è composto da 16 membri, oltre al Sindaco, che ne fa parte a tutti gli effetti.
2. Nella sua prima seduta, convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione della sua elezione e presieduta dal Sindaco, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, disponendo le eventuali surroghe.
3. Esauriti tali adempimenti, il Sindaco effettua le comunicazioni di cui all'art. 15.

Art. 9 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri rappresentano l'intera comunità locale ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. I Consiglieri, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di:

- a) - partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare proposte di emendamento alle delibere poste in discussione e votare su ciascun oggetto posto all'ordine del giorno;
 - b) - esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio;
 - c) - presentare e sottoscrivere le mozioni di cui all'art. 37, l. n. 142 del 1990;
 - d) - rivolgere al Sindaco interrogazioni (ed al Sindaco ovvero alla Giunta interpellanze) sull'andamento dell'attività del Comune nonché di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali, a cui il Sindaco od Assessore suo delegato rispondono entro trenta giorni;
 - e) - ottenere dal Comune nonché dalle istituzioni ed enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato, rimanendo tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge. Le modalità di esercizio del loro diritto di accesso alle informazioni ed ai documenti sono disciplinate dall'apposito regolamento nel rispetto dei seguenti principi:
 - ea) - la richiesta di accesso è avanzata al dipendente responsabile del settore competente per materia, il quale la esamina con tempestività, compatibilmente ai propri doveri d'ufficio; la determinazione definitiva, se di diniego, va preceduta dal parere del Sindaco;
 - eb) - ove il provvedimento sia costituito da un procedimento composto da più fasi distinte, l'accesso è subordinato alla determinazione definitiva dell'unità organizzativa rispettivamente competente ad istruirle;
 - ec) - il rilascio di copia dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici è gratuito;
 - f) - sottoporre al controllo del competente organo, nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge, le deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale.
3. Il Sindaco, nelle forme e nei termini previsti dal regolamento, cura che ai Consiglieri, anche tramite i rispettivi Capigruppo, sia fornita una adeguata e tempestiva informazione sulle questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. I Consiglieri si riuniscono in gruppi consiliari, costituiti da non meno di due membri.

Art. 10

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e le sostituzioni dei consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.
3. I Consiglieri Comunali che non intervengano alle sedute consiliari per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il Sindaco a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art. 11

Organizzazione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Sindaco. In caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano.
2. Il Consiglio si avvale di Commissioni di studio e permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare indicati dal regolamento, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale e comunque idoneo a garantire la rappresentanza dei gruppi. Il regolamento individua altresì i poteri affidati alle Commissioni di vigilanza sulla conformità dell'attività di istituzioni, enti pubblici dipendenti e gestori dei servizi pubblici comunali agli indirizzi consiliari nonché alle Commissioni speciali di indagine, la cui presidenza è riservata ad un Consigliere dell'opposizione.
3. Alle Commissioni può essere deferito dal Consiglio, con eventuale predeterminazione di principi e criteri direttivi, il compito di redigere il testo di atti deliberativi, anche di natura normativa, da sottoporre alla

votazione consiliare senza discussione generale, salve le dichiarazioni di voto, qualora abbiano ottenuto dai suoi membri, nella votazione finale, un voto favorevole pari a quello di due terzi dei componenti il Consiglio comunale.

4. Le Commissioni hanno diritto di richiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco o degli Assessori nonché, previa comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e degli amministratori e dirigenti di istituzioni, enti pubblici dipendenti nonché gestori dei servizi pubblici comunali. Possono altresì invitare ai propri lavori persone estranee all'Amministrazione, ove la loro presenza sia ritenuta utile in relazione all'argomento da trattare.
5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio e delle Commissioni sono disciplinati dal regolamento consiliare, approvato a maggioranza assoluta dei suoi membri. In tale atto, ispirato al principio di valorizzare la partecipazione di tutte le componenti consiliari alla formazione degli indirizzi delle politiche comunali, oltre alla disciplina degli istituti cui rinvia la legge ed il presente Statuto sono altresì individuate le modalità attraverso le quali, compatibilmente alle disponibilità dell'Ente, l'Amministrazione si incarica di fornire al Consiglio ed ai gruppi consiliari i servizi, le attrezzature e le risorse finanziarie adeguate all'esercizio dei rispettivi compiti istituzionali.
6. Il regolamento può altresì stabilire di introdurre un sistema di rappresentanza consultiva degli stranieri residenti in Comune.

Art. 12

Conferenza di programmazione consiliare

1. Il Sindaco convoca e presiede la Conferenza di programmazione consiliare, organismo consultivo del Sindaco medesimo per la definizione del programma dei lavori del Consiglio, il coordinamento delle attività delle Commissioni consiliari nonché la gestione dei servizi, delle attrezzature e delle risorse di cui all'art. 11, comma 5.
2. La Conferenza di programmazione è formato dal Sindaco e dai Capigruppo consiliari o loro supplenti appositamente designati.
3. Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di assenza od altro impedimento, il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco od altro Consigliere da lui incaricato.
5. Il regolamento sul funzionamento del Consiglio può attribuire ulteriori compiti alla Conferenza di programmazione.

Capo III - Il Sindaco e la Giunta

Art. 13

Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale, di cui possiede la rappresentanza legale. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Sovrintende inoltre all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali comunque attribuite al Comune e ne garantisce la coerenza ai rispettivi indirizzi generali e settoriali.

2. Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo amministrativo dell'azione dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, che gli rispondono personalmente. Spetta al Sindaco, coordinandosi con il titolare delle funzioni di direzione generale, ove assegnate, e tramite l'attività della Giunta, la responsabilità di attuare le azioni e realizzare i progetti individuati nel proprio programma nonché garantire la traduzione degli indirizzi deliberati dal Consiglio in strategie che ne consentano la concreta realizzazione.

3. Il Sindaco, in quanto presidente della Giunta, ne convoca le sedute e ne coordina i lavori, mantenendo l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

4. Spetta al Sindaco, in quanto organo responsabile dell'amministrazione comunale:

- a) - nominare i responsabili delle tipologie direzionali che la compongono ed attribuire loro le funzioni di direzione individuate dal regolamento nonché attribuire gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.
- b) - nominare, ai sensi della legge e del regolamento di organizzazione, il Segretario comunale nonché conferirgli le funzioni di direzione generale dell'Ente; nominare il Vice Segretario comunale;
- c) - emanare circolari e direttive volte a stabilire gli indirizzi programmatici ed i criteri che devono essere osservati dall'apparato nel complessivo esercizio delle proprie funzioni di direzione e nell'attuazione di speciali obiettivi;
- d) - promuovere conferenze di servizi nonché accordi di programma per l'esercizio delle funzioni di competenza dell'Ente;
- e) - impartire direttive al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove nominato e distinto;
- f) - risolvere conflitti di competenza, attivi e passivi, fra gli uffici interni all'Ente nonché coordinare e dare impulso agli interventi la cui progettazione, sovrintendenza e verifica siano affidati al compito congiunto di più organismi od apparati dell'Amministrazione ovvero comunque richiedano un'integrazione funzionale rispetto all'ordinario assetto delle competenze;
- g) - promuovere ed assumere le iniziative opportune per assicurare che istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici o privati appartenenti o partecipati dal Comune svolgano la rispettiva attività in coerenza agli indirizzi adottati dal Consiglio;
- h) - promuovere indagini e verifiche amministrative sull'attività comunale, nonché delle istituzioni, aziende, società o altri enti pubblici e privati appartenenti o partecipati dall'Ente;
- i) - assumere l'iniziativa e partecipare alle conferenze degli accordi di programma;
- l) - promuovere il coordinamento dell'azione dei diversi soggetti pubblici operanti nel territorio, sia nelle forme di conferenze periodiche o finalizzate a specifici obiettivi, sia con iniziative dirette ad attivare flussi e scambi di informazioni sull'attività dei soggetti pubblici di interesse della collettività locale;
- m) - rilasciare attestati di notorietà pubblica;
- n) - concludere gli accordi di cui all'art. 15 della l. n. 241 del 1990;
- o) - provvedere, sulla base degli indirizzi consiliari, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
- p) - impartire le direttive e vigilare sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adottando i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti;
- q) - emanare, salva restando la facoltà di delega ai sensi della legge e del presente Statuto, ordinanze contingibili ed urgenti nonché gli altri atti che la legge ed i regolamenti che lo attuano riservano alla sua competenza;
- r) - al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici aventi sede nel territorio comunale;
- s) - costituire, ove non già previsto dallo schema organizzativo, un ufficio di segreteria posto alle proprie dirette dipendenze, dotato di personale dipendente del Comune ovvero assunto con contratto a tempo determinato.

5. Il Sindaco coordina i lavori del Comitato di direzione.

6. Il Sindaco, nel rispetto della legge e del presente Statuto, ha facoltà di delegare proprie funzioni agli Assessori, al Segretario comunale ed al Direttore generale, ove nominato e distinto, nonché ai dipendenti ai quali abbia attribuito le funzioni di direzione, con potere di avocazione e di riassunzione. Il Sindaco può inoltre attribuire, gratuitamente e per un tempo determinato, incarichi per affari determinati.

Art. 14

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, nonché negli altri casi previsti dalla legge.
2. In caso di assenza od impedimento temporaneo anche del Vice Sindaco, le funzioni del Sindaco sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 15

Nomina degli Assessori e linee programmatiche di governo

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vice Sindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. In quella medesima sede, ovvero in altra adunanza convocata entro i successivi quaranta giorni il Sindaco, sentita la Giunta, illustra al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti che intende realizzare nel corso del proprio mandato. Il documento recante dette linee può recepire l'impegno a realizzare quelle ulteriori o diverse azioni e progetti che i Consiglieri, in quella medesima sede ovvero in occasione del loro eventuale aggiornamento ai sensi dell'art. 7, comma 2, abbiano ritenuto di proporre al Sindaco e di cui esso, sentita la Giunta, abbia riconosciuto la fattibilità rispetto alle risorse disponibili dell'Ente e la coerenza al proprio programma elettorale.
3. Possono essere nominati Assessori cittadini non facenti parte del Consiglio in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
4. Gli Assessori non Consiglieri partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità delle rispettive adunanze e sedute.

Art. 16 La Giunta

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori non superiore a 6 (sei).
2. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo, a cui riferisce periodicamente ai sensi dell'art. 7, comma 3. Altresì delibera i regolamenti rimessi dalla legge alla propria competenza.
3. Il Sindaco affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti, dando impulso all'attività degli uffici secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dalla Giunta e da esso medesimo, ferma restando la propria potestà vigilarne il corretto e coerente esercizio.
4. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge e dal presente Statuto espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Sindaco ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
5. Salvo quanto previsto in ordine alle competenze dei dipendenti a cui siano state attribuite le funzioni di direzione, la Giunta provvede altresì in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, contrazione di mutui, appalti, concessioni, ai sensi dell'art. 32, lett. i) e m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, quando gli elementi determinanti dell'intervento, con l'indicazione di massima del relativo ammontare, siano già stati stabiliti in atti fondamentali del Consiglio. Spetta altresì alla Giunta adottare gli occorrenti atti di promozione e resistenza alle liti, nonché provvedere alla loro eventuale conciliazione e transazione.
6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta, contestualmente all'affissione all'albo pretrorio, vengono trasmesse in elenco ai Capigruppo Consiliari e le stesse, a seguito di deposito nella segreteria comunale sono inoltre messe a disposizione dei Consiglieri Comunali.

Art. 17 Funzionamento della Giunta e compiti degli Assessori

1. La Giunta si riunisce su avviso del Sindaco, che la presiede, o di chi ne fa le veci.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salva diversa decisione della Giunta stessa.
3. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario comunale, che ne cura la verbalizzazione. I verbali delle deliberazioni adottate dalla Giunta sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario comunale, o da chi ne fa le veci.
4. La Giunta esercita collegialmente le sue funzioni. Delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica, a maggioranza e a voto palese. In caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi ne fa le veci.
5. La Giunta adotta le proprie deliberazioni su proposta del Sindaco, degli Assessori, del Segretario comunale nonché, ove nominato, del Direttore generale e dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione. Ogni proposta di deliberazione è accompagnata dalle attestazioni richieste dalla legge in relazione alla natura del provvedimento da adottare.
6. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco per assicurare l'integrazione di obiettivi, attività e risultati nel perseguimento di un indirizzo o nella realizzazione di un progetto. In particolare, sulla base delle linee programmatiche di cui all'art. 15, degli indirizzi consiliari e degli altri atti a contenuto generale in corso di

esecuzione, gli Assessori sottopongono annualmente al Sindaco ovvero, se nominato, al Direttore generale, un documento recante l'indicazione del complesso degli obiettivi, in ordine di priorità, che devono essere raggiunti dal settore di amministrazione a cui sovrintendono. Tale documento, di norma predisposto con il contributo del dipendente responsabile del settore di competenza, indica con riferimento a ciascun obiettivo i risultati che ci si propone di raggiungere e per quanto possibile gli standard di qualità delle singole prestazioni che si intendono veder comunque rispettate. Ai sensi del successivo art. 42, l'insieme dei predetti documenti costituisce l'oggetto di prioritario riferimento per l'elaborazione del piano dettagliato degli obiettivi nonché, ove adottato, del progetto di proposta del piano esecutivo di gestione.

Art. 18

Dimissioni e revoca dalla carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore vanno presentate, in forma scritta, al Sindaco, che ne cura l'immediata assunzione al Protocollo generale; sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
2. Alla sostituzione degli Assessori dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.
3. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 19

Sfiducia e dimissioni del Sindaco

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia ai sensi di legge.
2. Le dimissioni del Sindaco, una volta divenute irrevocabili, od il verificarsi di taluna delle altre cause individuate dalla legge producono la decadenza della Giunta e lo scioglimento del Consiglio, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla legge.

Capo IV - Norme comuni agli amministratori

Art. 20

Astensione obbligatoria e indennità

1. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado, salvo non consistano in atti normativi o di carattere generale, nei sensi indicati dall'art. 19 della l. 3 agosto 1999, n. 265.
2. Un apposito regolamento disciplina, ai sensi di legge, il regime di riconoscimento delle indennità di funzione, dei gettoni di presenza nonché dei rimborsi spese e indennità di missione agli amministratori di cui al comma 1, disponendo altresì che su richiesta del Consigliere interessato il diritto al gettone sia trasformato, a parità di costi, in una indennità di funzione.

TITOLO III DECENTRAMENTO

Capo I - Le Frazioni

Art.21

Suddivisione del territorio in Frazioni

1. Il territorio del comune è suddiviso in Frazioni: aree integrate per natura del territorio, sviluppo urbanistico, dotazione di ervizi comunali e caratteristiche socio economiche.
2. La delimitazione territoriale il numero e la denominazione delle Frazioni sono stabilite dal regolamento comunale sul decentramento.

3. La modificazione delle frazioni esistenti e di quelle che saranno istituite dal regolamento di cui al comma 2 sono deliberate a maggioranza assoluta dal consiglio comunale previa consultazione delle popolazioni interessate nelle forme che il consiglio stesso determinerà di volta in volta.

Capo II - Organismi del decentramento

Ar.22 Consulta di Frazione

1. In ogni Frazione avente un numero di residenti superiore a duecento è costituita una consulta di rappresentanti della popolazione residente o che vi ha una sede individuale di attività. La consulta è formata da un massimo di nove componenti, che durano in carica quanto il consiglio comunale che li ha eletti e possono essere rinominati.
2. Le modalità di nomina dei consultori da parte del consiglio comunale, inclusa l'eventuale scelta dei consultori tra candidati designati da associazioni che operino stabilmente nell'ambito delle diverse frazioni, sono stabilite con apposito regolamento.

Art.23 Funzioni della consulta di Frazione

1. La consulta è un organismo di partecipazione all'azione amministrativa con funzioni di iniziativa, e consultive sull'andamento dei servizi e delle attività decentrate dell'amministrazione.
2. Nelle materie di cui sopra la consulta può deliberare interrogazioni, petizioni o proposte di deliberazioni da inoltrare ai competenti organi del comune.
3. La funzione consultiva della consulta è svolta, su iniziativa della consulta stessa, in forma di votazione di ordini del giorno non vincolanti, in tutte le materie di cui al comma 1, nonché su ogni altra questione che i competenti organi comunali ritengono di sottoporre alla consulta stessa, nelle forme che tali organi indicheranno di volta in volta, inclusi eventuali dibattiti della consulta con la partecipazione degli amministratori comunali o assemblee pubbliche appositamente organizzate e dirette dalla consulta.
4. La consulta deve essere obbligatoriamente sentita per l'espressione del parere in merito alla formazione degli atti più importanti, che verranno individuati dal regolamento.

Art.24 - Funzionamento della Consulta di Frazione

1. La prima convocazione della consulta è fatta dal Sindaco, per l'elezione del Presidente della consulta, da farsi a maggioranza assoluta nella prima seduta o a maggioranza semplice nelle successive.
2. Il Presidente della consulta svolge le funzioni necessarie per il funzionamento dell'organo collegiale e dirige le assemblee pubbliche; agli può farsi sostituire da altro membro della consulta.
3. Con regolamento comunale possono essere dettate le norme di attuazione per il funzionamento e l'attività della consulta.

TITOLO IV ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I - La partecipazione in generale

Art. 25

Principio della partecipazione

1. L'Amministrazione riconosce il diritto della popolazione locale di concorrere, nelle forme stabilite dal presente Statuto, alla formazione dell'indirizzo politico-amministrativo comunale.
2. A tal fine l'Amministrazione favorisce l'accesso alle informazioni ed agli atti da essa formati o detenuti, e si impegna a progressivamente adottare con riguardo alle attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte lo strumento della carta dei servizi.

Capo II - La partecipazione popolare

Art. 26

Consultazione della popolazione

1. L'Amministrazione favorisce il coinvolgimento della popolazione nella scelta dei propri indirizzi generali di azione tramite la sua consultazione.
2. Le consultazioni possono consistere in assemblee, udienze pubbliche, sondaggi di opinione, questionari, verifiche a campione e riguardare specifiche zone ovvero categorie di cittadini od utenti.
3. La consultazione, promossa dalla Giunta o dal Consiglio comunale, riguarda materie di esclusiva competenza comunale.

Art. 27

Associazionismo e volontariato

1. L'Amministrazione, anche in attuazione del principio di sussidiarietà sostiene, valorizza e favorisce lo sviluppo delle libere forme associative e di volontariato.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione, nelle forme previste dalla legge e specificate dal regolamento, può costituire e periodicamente aggiornare un apposito Albo comunale, una cui sezione è riservata alle associazioni di volontariato, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che ne abbiano diritto ai sensi di legge o siano da essa autonomamente riconosciuti, ed altresì quei Cittadini che si dichiarino disponibili a prestare, pur singolarmente, attività di servizio volontario.
3. L'Amministrazione, con riguardo all'assunzione dei servizi pubblici locali ovvero di pubblico interesse od utilità di natura sociale, si impegna ad assumere quei soli servizi di cui non sia già concretamente e sufficientemente assicurata sul proprio territorio l'erogazione da parte di altri soggetti, pubblici e privati, alle medesime condizioni che essa stessa potrebbe effettivamente applicare con una maggiore efficienza, efficacia ed economicità. Ove occorrente nei confronti di una minoranza di utenti disagiati, fermo quanto sopra, essa eventualmente si fa carico del solo accollo degli oneri sociali adeguati al caso concreto.
4. A parità di condizioni nel profilo della qualità dell'erogazione del servizio da prestare, ogni forma di corrispettivo, contributo, sostegno od altra incentivazione di ordine finanziario o reale nella disponibilità dell'Amministrazione è concessa con priorità a favore delle associazioni ed organizzazioni disponibili a prestarlo a titolo gratuito ovvero senza corresponsione dell'utile di impresa. Ove l'Amministrazione, per lo svolgimento di taluno dei servizi individuati nelle sezioni che compongono l'Albo di cui al comma 2, delibera di assegnare beni, servizi od altra forma di sostegno reale a taluno dei soggetti iscritti all'Albo medesimo e si dimostri che lo stesso potrebbe essere reso in forma del tutto equivalente da più di una delle suddette associazioni ed organizzazioni, ispira il criterio di scelta dell'affidamento avendo preferenziale riguardo a quelle costituite fra i membri della Comunità locale e quindi, se del caso, alla rotazione periodica, con determinazione a sorte del primo assegnatario, da eseguirsi in pubblica seduta.
5. Sono in ogni caso fatte salve le norme sancite da disposizione di legge statale e regionale vigenti, nonché quelle compatibili dettate dall'apposito regolamento recante la disciplina delle sovvenzioni pubbliche e dei contratti.

Art. 28

Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i Cittadini residenti o comunque operanti nel territorio del Comune, anche stranieri, hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza e nelle forme indicate nei successivi commi, istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la miglior tutela degli interessi collettivi della comunità locale.
2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo avente diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede ad esaminarla tempestivamente.
3. La petizione, sottoscritta da almeno cinquanta aventi diritto, consiste in una richiesta generica a provvedere su un oggetto determinato ed è inoltrata in forma scritta al Sindaco, che provvede a comunicare al suo primo sottoscrittore l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro quarantacinque giorni,

trascorsi i quali ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio comunale.

4. La proposta, sottoscritta da almeno centocinquanta aventi diritto, consiste nella richiesta di deliberazione di un atto di competenza della Giunta o del Consiglio comunale. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato e tale da poter essere attuato dall'Amministrazione, la redazione in articoli se ha ad oggetto una disciplina regolamentare e la valutazione, anche sommaria, delle spese presunte che l'intervento richiesto all'Amministrazione comporta nella fase iniziale ed a regime. A tal fine, un'apposita determinazione del Sindaco riconosce ai proponenti il diritto di avvalersi dell'ausilio del competente ufficio. In ogni caso, prima di sottoporre a votazione la proposta, deve esserne indicata la copertura finanziaria.
5. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 2 e 3.
6. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri richiesti dall'art. 53, comma 1, della l. 8 giugno 1990, n. 142.
7. L'Amministrazione assicura la pubblicità e la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte che le siano state inoltrate. E' in ogni caso trasmesso ai Capigruppo consiliari l'elenco di quelle respinte.

Art. 29 Referendum

1. Il Sindaco indice il referendum quando lo richieda il 15% (quindicipercento) dei Cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Non possono essere sottoposti a referendum atti o fatti riguardanti la tutela di minoranze della popolazione, le nomine dei rappresentanti dell'Amministrazione, il suo personale e gli altri oggetti indicati dal regolamento. Il quesito sottoposto agli elettori rende esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e indica le modalità di copertura di tali oneri.
3. La proposta di referendum, sottoscritta da almeno 20 (venti) Cittadini elettori, prima della raccolta delle firme è sottoposta al giudizio di ammissibilità della Commissione Consiliare Affari Istituzionali.
4. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Ove la proposta sottoposta a referendum sia stata accolta dalla maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio comunale è tenuto ad assumere una deliberazione con la quale dichiara di volersi conformare ovvero discostare.
6. Le proposte di referendum non accolte ai sensi del comma 5 sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio comunale, quali petizioni.
7. Il regolamento disciplina inoltre i criteri di presentazione e formulazione del quesito nonché, fra gli altri, quelli concernenti le modalità di raccolta ed autenticazione delle firme e di svolgimento delle operazioni di voto.

Capo III - La partecipazione ai procedimenti amministrativi

Art. 30 Procedimenti di interesse collettivo

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni ed eventualmente nelle forme indicate dall'art. 26, l'Amministrazione assicura la partecipazione degli interessati ai procedimenti di interesse collettivo.
2. Nei procedimenti amministrativi di particolare interesse partecipativo, l'adozione del provvedimento finale da parte dell'Ente può essere preceduta da udienza pubblica.
3. E' in ogni caso fatto salvo l'autonomo diritto di intervento ammesso dalla legge.

Art. 31 Procedimenti di interesse individuale

1. Nel quadro delle proprie attribuzioni, l'Amministrazione assicura la partecipazione ai procedimenti di interesse individuale ai loro destinatari ed agli altri soggetti che vi siano intervenuti, in quanto ammessi dalla legge.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, ed ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità della procedura, i destinatari ed i soggetti intervenuti hanno diritto di:

- a) - essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti ai fini dell'emanazione del provvedimento finale;
 - b) - assistere alle ispezioni ed agli accertamenti volti a verificare fatti rilevanti agli stessi fini, salve restando le competenze di vigilanza e controllo ammesse alle Autorità pubbliche nei settori della tutela dell'ambiente e della salute pubblica di competenza comunale;
 - c) - prendere visione degli atti e documenti del procedimento.
3. E' in ogni caso salva, da parte dell'Amministrazione, la facoltà di adottare, provvisoriamente, provvedimenti cautelari.
 4. Nell'esercizio della partecipazione è ammesso l'istituto della rappresentanza.
 5. Il regolamento, nel rispetto dei precedenti commi, disciplina le modalità di esercizio del diritto di partecipazione ai procedimenti amministrativi.

Capo IV - La pubblicità dell'attività

Art. 32

Pubblicità degli atti

1. Sono pubblicate mediante affissione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salva diversa disposizione di legge:
 - a) - le deliberazioni del Consiglio e della Giunta;
 - b) - le ordinanze sindacali e gli altri atti che devono essere portati alla conoscenza della Collettività;
 - c) - le direttive e le circolari sindacali;
 - d) - gli altri atti indicati dai regolamenti, comprese le determinazioni, salvo quanto disposto dal regolamento per la tutela dei diritti alla riservatezza protetti dalla legge.
2. L'Amministrazione cura di offrire alla collettività quelle ulteriori forme di pubblicità della propria azione la cui efficacia si dimostri compatibili alla proprie risorse.

Art. 33

Accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi

1. Gli atti e documenti amministrativi comunali sono pubblici e l'Amministrazione, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di legge e regolamento o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, garantisce a chiunque ne abbia diritto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto al loro accesso nelle forme stabilite da un apposito regolamento. L'Amministrazione garantisce inoltre il diritto alle informazioni da essa detenute, ovvero dai suoi organismi strumentali o gestori di pubblici servizi, fra le quali sono in ogni caso contemplati:
 - a) - i dati di natura economica relativi alle scelte di programmazione ed in particolare quelli concernenti la destinazione delle risorse disponibili;
 - b) - i dati disponibili concernenti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - c) - i criteri e le modalità di accesso ai servizi erogati direttamente od indirettamente dall'Amministrazione.
2. Anche in presenza del diritto alla riservatezza, l'Amministrazione garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridicamente tutelati.
3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso agli atti e documenti richiesti sino a quando la loro conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa ovvero la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese che ne sono coinvolti. Ove la richiesta di accesso riguardi un documento inserito in un procedimento composto da più fasi e non ancora esaurito, non ne è ammesso l'accesso prima della determinazione dell'unità organizzativa competente ad adottarne l'atto conclusivo. Ai sensi di legge, non è ammesso l'accesso nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.
4. L'accesso alle banche dati formate e detenute dall'Amministrazione è limitato ai soli casi e nelle sole modalità stabilite dalla legge, ai sensi di regolamento.
5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato al rimborso dei soli costi di riproduzione.

6. La richiesta di accesso deve sempre essere motivata e riguarda documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

Capo V - La difesa civica

Art. 34

Difensore civico

1. L'imparzialità, la correttezza ed in genere il buon andamento dell'azione comunale è garantita dal Difensore civico, di cui l'Amministrazione si avvale in convenzione con altri Enti locali.
2. Le procedure di nomina e revoca del Difensore civico saranno stabilite nel regolamento allegato alla convenzione di cui al comma 1.

Art. 35

Funzioni

1. Il Difensore civico esercita le proprie funzioni, in piena indipendenza dagli organi comunali:

a) - intervenendo, anche d'ufficio, per la tutela di chiunque si dimostri leso nei propri diritti od interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti o comportamenti riconducibili all'azione comunale, da qualsivoglia suo organo o soggetto commesso od omesso;

b) - eseguendo il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale nei limiti, entro i termini e nelle forme previste dalla legge.

2. L'Amministrazione è tenuta a collaborare con il Difensore civico, fornendogli tempestivamente ogni informazione e documento che esso ritenga utile al più efficace svolgimento delle proprie funzioni.

3. Il Difensore civico trasmette con cadenza annuale al Sindaco, che la inserisce all'ordine del giorno della prima adunanza utile del Consiglio comunale, una relazione di sintesi dell'attività svolta in esecuzione della funzione di cui al comma 1, lett. a), corredata se del caso da segnalazioni e proposte. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di comunicazione urgente, il Difensore civico può comunque trasmettere al Consiglio relazioni particolari o segnalazioni. Ove riscontri disfunzioni, carenze o ritardi dell'azione amministrativa per i quali possa configurarsi una responsabilità disciplinare dei dipendenti comunali o degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti, ovvero se questi non gli prestano l'assistenza dovuta, è tenuto ad investire della questione il preposto responsabile e a darne immediata informazione al Sindaco.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Capo I - Principi

Art. 36

Assunzione e revoca dei servizi pubblici locali

1. Il Comune, nel rispetto dei principi di cui all'art. 2, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali in conformità alla legge ed alle previsioni dei piani e programmi approvati dagli Enti pubblici cui sia tenuto a conformarsi.
2. Il Comune di Santa Sofia riconosce che la gestione del Servizio idrico Integrato è un servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale per garantire l'accesso all'acqua a tutti e pari dignità umana a tutti i cittadini.

Art. 37

Trasparenza nei servizi pubblici

1. Gli atti costitutivi degli organismi, entificati o meno, cui partecipa il Comune dettano norme idonee a garantire un'adeguata pubblicità delle scelte fondamentali attinenti alla gestione dei servizi loro affidati, nonché a prevedere modalità dirette ad assicurare, anche tramite Carte di servizi, la vigilanza degli utenti locali e la rappresentazione delle loro esigenze.

Capo II – Norme comuni

Art. 38

Nomina e revoca degli Amministratori

1. Il Consiglio di amministrazione dei modelli di servizio strumentali al Comune è composto da non più di cinque membri, incluso il Presidente, nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale.
2. In caso di gravi irregolarità o di contrasto con gli indirizzi di cui all'art. 39, comma 1, di loro ingiustificato o reiterato mancato raggiungimento, ovvero di pregiudizio degli interessi comunali, il Sindaco revoca singoli membri del Consiglio di amministrazione o ne dispone lo scioglimento.
3. Il Direttore è nominato, con contratto a tempo determinato, dal Sindaco secondo le modalità stabilite dall'atto costitutivo del modello di servizio che lo prevede, che disciplinano altresì le ipotesi di revoca.

Art. 39

Atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale determina gli indirizzi generali ai quali i modelli di servizio devono attenersi per legge ed approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, la disciplina generale delle tariffe dei servizi erogati.
2. La Giunta, in conformità agli indirizzi consiliari, resi di norma in occasione dell'approvazione del bilancio comunale approva, su proposta del Consiglio di amministrazione:
 - a) - il piano-programma delle attività, comprendente il contratto di servizio ove previsto;
 - b) - il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo e le relazioni previsionali e programmatiche;
 - c) - il bilancio d'esercizio;
 - d) - la determinazione puntuale delle tariffe, sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio comunale.
3. Ogni altro atto o deliberazione concernente l'espletamento del servizio pubblico è riservato all'autonomia gestionale della struttura di servizio, che vi provvede secondo le disposizioni del proprio atto costitutivo.

Art. 40

Vigilanza

1. La vigilanza sull'azione delle strutture di servizio strumentali al Comune, esclusa ogni forma di controllo sui suoi singoli atti, è esercitata:
 - a) - dalle competenti Commissioni consiliari, con riguardo al rispetto degli indirizzi determinati dal Consiglio comunale ed al raggiungimento degli obiettivi individuati nel piano-programma;
 - b) - dalla Giunta comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli atti costitutivi della singola struttura.
2. I rapporti degli organi di dette strutture con gli utenti dei servizi, attuati anche per il tramite di Carte di servizi, sono disciplinati dai rispettivi atti costitutivi.

Art. 41

Società per azioni, convenzioni e ricorso ad altri modelli

1. Il Comune, nelle modalità stabilite dalla legge, può promuovere la costituzione di società per azioni, o comunque di capitali, per la gestione di un servizio pubblico locale ovvero partecipare al capitale di società già costituite.
2. Il Comune può stipulare convenzioni con altri Enti locali e loro aziende per la cogestione di determinati servizi. Nella convenzione sono stabiliti i fini, la durata, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e le garanzie che regolano i rapporti fra gli Enti e le aziende che vi aderiscono. Ove la convenzione abbia ad oggetto l'affidamento della gestione di un servizio pubblico locale, la definizione dettagliata dei reciproci rapporti è stabilita da un contratto di servizio ovvero da un accordo ai sensi dell'art. 15, l. n. 241 del 1990, approvati dalla Giunta e stipulati dal Sindaco.

3. Per l'esercizio di attività di servizio che non abbiano il requisito del servizio pubblico locale, l'Unione ricorre, anche in associazione con altri soggetti pubblici e privati, ai modelli delle presone giuridiche che l'ordinamento ammette all'azione degli enti pubblici territoriali.

TITOLO VI UFFICI E PERSONALE

Capo I - I principi

Art. 42

Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali è diretta ad assicurare, secondo criteri di autonomia operativa, funzionalità ed economicità di gestione e, nel rispetto dei principi di professionalità e responsabilità, l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi comunali.
2. L'azione amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore dei Cittadini. A tal fine l'Amministrazione introduce le innovazioni tecnologiche e normative più opportune alla costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro.
3. E' compito dell'Amministrazione conciliare la massima efficienza gestionale con il benessere lavorativo dei propri dipendenti.

Art. 43

Principi in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è determinato secondo regole idonee a renderlo dinamicamente capace di attuare gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo.

Art. 44

Principi in materia di gestione del personale

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi riflette un sistema di gestione organizzativa attuato mediante il concorso partecipato degli Amministratori elettivi e gestionali.
2. A tal fine l'Amministrazione assume come metodi la formazione e la valorizzazione del proprio personale, e l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche di gestione e di misurazione dei risultati.
3. Il personale comunale è inquadrato nei ruoli organici ed inserito nella struttura del Comune secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa, rimanendo fermo che detto inquadramento conferisce la titolarità del rapporto di lavoro e non la titolarità di una specifica posizione nella struttura organizzativa dell'Ente.

Capo II - L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi

Art. 45

Regolazione

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è determinato, nel rispetto della legge, del presente Statuto e dei contratti collettivi di lavoro, da uno o più regolamenti approvati con deliberazione della Giunta comunale. L'ordinamento così costituito rappresenta la fonte di cognizione giuridica per la gestione delle attività organizzative dell'Ente.
2. Detti regolamenti riferiscono alle diverse materie che ne costituiscono l'oggetto i Criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale.

3. Il sistema di direzione concretamente adottato è recato in uno Schema organizzativo, deliberato dalla Giunta comunale.

Art. 46

Criteri generali

1. La competenza del Consiglio comunale in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi si esprime mediante l'approvazione di Criteri generali idonei ad orientare l'attività normativa riservata alla potestà della Giunta comunale.
2. Nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal presente Statuto il Consiglio comunale esercita, tramite detti Criteri, la funzione di evidenziare ed eventualmente selezionare quei principi organizzativi che ritenga prioritari nella regolazione di un assetto ordinamentale idoneo ad attuare i propri atti di indirizzo.
3. I Criteri generali sono stabiliti dal Consiglio comunale in apposita deliberazione ovvero in un'apposita sezione della Relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione.

Capo III - Il sistema di direzione

Art. 47

Articolazione del sistema decisionale

1. Gli organi di governo individuano gli obiettivi prioritari dell'Ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurarne il livello di conseguimento.
2. A tal fine, nelle forme indicate dal presente Statuto, il Sindaco e la Giunta definiscono le strategie ed i progetti volti ad attuare gli atti di indirizzo deliberati dal Consiglio comunale in specifici obiettivi.
3. La Giunta, tramite il processo di programmazione, pianificazione e budgeting seleziona ed ordina tali obiettivi; quindi assegna ai responsabili di settore le occorrenti risorse umane, reali e finanziarie per raggiungerli e ne controlla l'utilizzo tramite metodi e strutture capaci di misurarne i risultati.
4. Gli Assessori coadiuvano il Sindaco nell'assicurare, contestualmente alla realizzazione del singolo obiettivo, l'integrazione complessiva delle attività affidate alla Giunta.
5. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione predispongono piani di lavoro diretti a tradurre operativamente, nel rispetto *delle linee programmatiche* e dei criteri stabiliti dal Sindaco, il complesso degli obiettivi affidati dalla Giunta alla loro diretta responsabilità.
6. Sulla base di tali piani, e coordinandosi con gli Assessori, il Segretario comunale ovvero, se nominato, il Direttore generale, elabora con cadenza annuale il progetto del piano esecutivo di gestione delle attività cui sovrintendono.
7. La Giunta approva i piani esecutivi di gestione, assegnando ai dipendenti responsabili delle strutture cui si riferiscono le dotazioni necessarie ad attuarli.
8. I piani approvati costituiscono riferimento per la valutazione dei risultati, delle responsabilità e dei trattamenti economici accessori o indennità di funzione, così come determinati dal regolamento.
9. Il sistema di controllo interno consente al Sindaco ed alla Giunta, anche attraverso specifiche rilevazioni, il costante monitoraggio sull'andamento delle attività di gestione ed impiego dei budget.

Art. 48

Direzione dell'organizzazione

1. La direzione dell'organizzazione è attuata mediante un sistema organizzativo idoneo a soddisfare, nel rispetto dei principi di legalità, efficacia ed economicità, la duplice esigenza di gestire efficientemente i compiti ed i servizi rientranti nell'attività ordinaria dell'Amministrazione comunale nonché realizzare quegli speciali obiettivi indicati nelle linee programmatiche di cui all'art. 15 o che la Giunta abbia comunque individuato per realizzare piani e programmi consiliari.
2. Lo Schema organizzativo di cui all'art. 45, comma 3, individua, nel rispetto delle tipologie dei ruoli di direzione definiti nel regolamento, l'assetto organizzativo idoneo a soddisfare tale duplice esigenza.

Art. 49

Segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato e scelto dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, nell'ambito degli iscritti all'albo dei segretari comunali e provinciali. La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Sindaco disciplina, secondo l'ordinamento dell'Ente e nel rispetto dei loro distinti autonomi ruoli, il rapporto tra il Segretario e il Direttore generale, ove nominato.
2. Il Segretario svolge i compiti di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, dei responsabili degli uffici e dei servizi, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti del Comune. Sovrintende, inoltre, allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, qualora il direttore generale non sia stato nominato.
3. Tale attività di sovrintendenza e di coordinamento non comporta un ruolo gerarchico del Segretario nei confronti dei responsabili, ma di direzione.
4. Il Segretario Comunale compie indagini e verifiche, anche su incarico del Sindaco, informandolo dell'andamento degli uffici. Segnala eventuali difficoltà, ritardi, carenze, proponendo agli organi di governo tutti i necessari e opportuni interventi di riequilibrio.
5. Il Segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
 - b) Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali d'obbligo nell'interesse dell'Ente;
 - c) Emanando istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
 - d) Esercita ogni altra funzione conferitagli dal Sindaco.

art. 49 bis

Vice Segretario comunale

1. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento;

Art. 50

Direttore generale

1. Al fine di sovrintendere unitariamente al processo di pianificazione operativa delle attività, l'Amministrazione può avvalersi, tramite conferimento al Segretario comunale od in convenzione con altre Amministrazioni comunali, della figura del Direttore generale.
2. Compete al Direttore generale:
 - a) - definire gli interventi necessari per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi, anche mediante l'individuazione di forme alternative di gestione;
 - b) - coordinare i sistemi di pianificazione e di controllo della gestione;
 - c) - adottare, dopo aver consultato il Comitato di direzione e secondo le direttive impartite dal Sindaco, il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;
 - d) - seguire il conseguimento e la realizzazione di specifici indirizzi ed obiettivi dettati dagli organi comunali, per quanto riguarda strutture di servizio dipendenti o partecipate dall'Amministrazione comunale;
 - e) - concorrere a diffondere la cultura dell'innovazione ed individuare, nel rispetto della legalità amministrativa, i sistemi ed i percorsi più opportuni alla valorizzazione dei principi di cui al Capo I;
 - e) - esercitare le altre funzioni e gli altri compiti indicati dal presente Statuto, dal regolamento ovvero dalla convenzione di cui al comma 1.

3. Il Direttore generale risponde direttamente al Sindaco.
4. Al Direttore generale, con riguardo all'esercizio delle proprie funzioni, rispondono tutti i dipendenti titolari delle funzioni di direzione, ad eccezione del Segretario comunale ove persona distinta.
5. L'incarico di Direttore generale è a tempo determinato ai sensi di legge.

Art. 51

Comitato di direzione

1. Il coordinamento nell'esercizio dei compiti gestionali, propri o delegati, dei dipendenti titolari delle funzioni di direzione nel perseguimento dei principi stabiliti al Capo I del Presente Titolo è di norma perseguito tramite l'attività del Comitato di direzione.
2. Il Comitato di direzione è l'organismo collegiale deputato ad istruire, affrontare e risolvere, eventualmente anche in forma consultiva o propositiva ai competenti organi di governo dell'Ente, ogni questione ad esso deferita dallo Statuto, dai regolamenti, dal Sindaco nonché, ove nominato, dal Direttore generale, con particolare riguardo a quelle aventi un'implicazione organizzativa intersettoriale.
3. Il Comitato di direzione, composto dai dipendenti titolari di funzione di direzione individuati dal Sindaco, è coordinato dal Sindaco medesimo e presieduto dal Segretario comunale ovvero, se nominato, dal Direttore generale. Il regolamento può attribuirgli altre funzioni e ne regola il funzionamento.

Capo IV - Le funzioni di direzione

Art. 52

Funzioni di direzione

1. Le strutture delle unità che compongono l'assetto definito dallo Schema organizzativo sono affidate alla responsabilità dei dipendenti cui il Sindaco abbia attribuito le funzioni per la loro direzione.
2. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione, per la traduzione operativa delle linee programmatiche del Sindaco e degli indirizzi consiliari, coadiuvano la Giunta nella definizione dei programmi annuali e pluriennali diretti a realizzarli, fornendo analisi di fattibilità e proposte sull'impiego delle occorrenti risorse umane, reali e finanziarie.
3. Essi possiedono la titolarità esclusiva delle competenze gestionali loro proprie ai sensi di legge, come specificate dal presente Statuto e dal regolamento, e possono ricevere ulteriori competenze in base ad un atto di delega del Sindaco. Il regolamento definisce le relazioni organizzative che debbono essere osservate nel loro esercizio.

Art. 53

Rapporti con gli organi comunali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione concorrono alla definizione degli obiettivi stabiliti dagli organi comunali mediante attività istruttorie e di analisi tecnica, e collaborano con il Sindaco e la Giunta, anche mediante autonome proposte, nella predisposizione dei progetti, piani e programmi volti ad attuarli.
2. Essi riferiscono periodicamente al Sindaco o all'Assessore da questi delegato sullo stato di avanzamento delle attività affidategli e, nelle forme previste dagli appositi regolamenti, partecipano alle sedute del Consiglio comunale (e delle Commissioni consiliari).

Art. 54

Relazioni organizzative interne all'apparato

1. I rapporti fra il personale comunale, nel rispetto dei compiti e delle responsabilità proprie di ciascuno, sono improntati al principio della massima e leale collaborazione.

2. Le relazioni organizzative interne, definite dal regolamento, sono di direzione e coordinamento, di equiordinazione e di sovraordinazione-subordinazione gerarchica.
3. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione improntano l'esercizio delle proprie competenze in merito alla gestione del personale ad essi subordinato ai criteri dell'imparzialità e della complessiva omogeneità di trattamento fra i dipendenti in possesso della medesima categoria funzionale, provvedendo per quanto possibile in relazione agli obiettivi assegnatigli di valorizzare le attitudini e risaltare il merito di ciascuno di loro.
4. Essi sovrintendono alla diffusione ed effettiva apprensione delle tecniche gestionali adottate dall'Amministrazione e provvedono a diffondere al competente personale ogni ulteriore informazione, di carattere giuridico e non, necessaria od utile al miglior espletamento dei compiti affidati alla struttura da essi diretta.

Art. 55

Attribuzione e revoca delle funzioni di direzione

1. In base all'assetto determinato nello Schema organizzativo ed all'idoneità dei dipendenti stabilita da criteri fissati con regolamento, il Sindaco attribuisce le funzioni di direzione ai dipendenti di ruolo presso l'Amministrazione ovvero assunti ai sensi del comma 2, e ne dà comunicazione al Consiglio comunale. L'attribuzione di tali funzioni è fatta per un tempo determinato, non superiore al proprio mandato, e può essere rinnovata con provvedimento espresso.
2. La copertura dei posti di direzione, alta specializzazione e di funzionario dell'area direttiva, previsti o meno nella dotazione organica, può essere disposta dal Sindaco ai sensi di legge e di regolamento mediante l'assunzione di professionalità esterne a cui vengono conferiti incarichi a tempo determinato.
3. Indipendentemente da specifiche azioni e sanzioni disciplinari, in caso di gravi irregolarità nell'emanazione degli atti o di rilevante inefficienza od incapacità nello svolgimento delle attività o nel perseguimento degli obiettivi di azione rispettivamente prefissati per la singola attività di direzione, che non siano riconducibili a ragioni oggettive espressamente e tempestivamente segnalategli, il Sindaco può revocare anticipatamente le funzioni di direzione attribuite ai sensi del comma 1.
4. La revoca delle funzioni di direzione è disposta con atto motivato, previa contestazione all'interessato delle ragioni che la supportano.
5. Il regolamento detta ulteriori norme in merito all'assegnazione ed alla revoca delle funzioni di direzione.

Art. 56

Responsabilità direzionali

1. I dipendenti titolari delle funzioni di direzione sono responsabili ai sensi di legge e di regolamento del legittimo, efficiente, efficace ed economico svolgimento delle attività ordinarie e degli speciali obiettivi assegnati alla struttura affidata alla loro direzione e rispondono direttamente al Sindaco del risultato complessivo da essa conseguito.
2. Detti dipendenti sono altresì responsabili, ai sensi del regolamento:
 - a) - della tempestività e regolarità degli atti affidati alla loro competenza, secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare;
 - b) - della efficiente organizzazione del personale rimesso alla loro gestione;
 - c) - dell'ordinata utilizzazione delle altre risorse messe a loro disposizione.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni di sovrintendenza, il Sindaco può richiedere loro spiegazioni per specifiche disfunzioni nelle attività, irregolarità negli atti ovvero mancato raggiungimento di obiettivi o loro grave pregiudizio, se del caso adottando i provvedimenti di cui all'art. 55, comma 3.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57

Norma di rinvio

1. L'attività finanziaria e contrattuale comunale è svolta, nel rispetto della legge, ai sensi degli appositi regolamenti

Art. 58

Disciplina transitoria

1. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente Statuto si applicano quelli attualmente vigenti in quanto compatibili.

Art. 59

Revisione dello Statuto

1. La variazione delle norme recate dal presente Statuto sono deliberate ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. n. 142 del 1990.
-
-

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.